Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 303

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 24 novembre 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 novembre 1973, n. **731.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 564, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza colpiti da calamità atmosferiche nel marzo-aprile e settembre 1973.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 21 settembre 1973, n. 564, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza colpiti da calamità atmosferiche nel marzo-aprile 1973, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 le parole: « marzo-aprile 1973 » sono costituite dalle seguenti: « marzo-aprile e settembre 1973 ».

All'articolo 6, primo comma, è soppressa la parola: « urbani ».

All'articolo 9, ultimo comma, le parole: « Gli uffici di cui al comma primo e secondo » sono sostituite con le altre: « La regione Basilicata e il provveditorato alle opere pubbliche di Potenza ».

All'articolo 10, primo comma, le parole: « Con provvedimento del presidente della regione Basilicata sono indicati gli abitati », sono sostituite con le seguenti: « La regione, con proprio provvedimento, formula lo elenco degli abitati ».

All'articolo 10 è aggiunto il seguente comma:

« La regione Basilicata può delegare l'esecuzione dei lavori previsti nei commi precedenti, di competenza di comuni, province ed altri enti pubblici, agli enti medesimi quando questi forniscano garanzie di provvedere con adeguate strutture tecniche e ne facciano richiesta entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ».

All'articolo 12 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La regione Basilicata provvede alla relativa amministrazione a norma della legge esecutiva del Fondo di solidarietà nazionale medesimo, fino a quando non abbia diversamente provveduto con proprie leggi agli eventuali adattamenti che si rendano necessari in rapporto a concrete esigenze locali ».

All'articolo 32 dopo la parola: « effettuate » sono aggiunte le parole: « entro il 31 dicembre 1973 ».

All'articolo 33, primo comma, dopo le parole: « relativi beneficî, » sono aggiunte le parole: « posti in essere entro il 31 dicembre 1973, ».

All'articolo 36, primo comma, dopo la parola: « Trebisacce » sono aggiunte le seguenti: « Civita, Francavilla, Frascineto, Villapiana, Cropalati, Caloveto, Paludi, Campana, Bocchigliero, Pietrapaola, Calopezzati, Mandatoriccio, Terravecchia, Scala Coeli, Rota Greca, San Demetrio Corone » e le parole: « marzo-aprile 1973 » sono sostituite dalle seguenti: « marzo-aprile e settembre 1973 ».

All'articolo 38, primo comma, le parole: « marzo-aprile 1973 » sono sostituite dalle seguenti: « marzo-aprile e settembre 1973 ».

All'articolo 40, dopo il primo comma, è aggiunto il comma seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno finanziario 1974, valutato in lire 26 mila milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario medesimo ».

al terzo comma la parola: « 1974 » è sostituita dalla altra: « 1975 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 novembre 1973

LEONE

RUMOR — TAVIANI — COLOMBO — LAURICELLA — DE MITA — BERTOLDI — GIOLITTI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 15 novembre 1973, n. **732.**

Provvidenze a favore del personale dipendente da enti pubblici non economici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' data facoltà agli enti pubblici non economici di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 465, di disporre — mediante delibere da assoggettare alla prescritta approvazione delle autorità di vigilanza — la concessione al dipendente personale di un assegno temporaneo annuo

di lire 520.000 lorde con effetto dal 1° maggio 1973 e previa soppressione, dalla stessa data, dell'assegno incentivante eventualmente riconosciuto al personale stesso sulla base delle determinazioni assunte in materia dal Consiglio dei Ministri il 28 aprile 1972.

Con le delibere di cui al comma precedente potrà essere altresì disposto, sempre con effetto dal 1° maggio 1973, il conglobamento nello stipendio o salario dell'acconto mensile di lire 9.000 lorde eventualmente attribuito sulla base dell'accordo intervenuto in sede governativa il 26 maggio 1970.

E' fatto assoluto divieto agli enti pubblici non economici cui si applica la presente legge di corrispondere al dipendente personale premi od indennità di incentivazione, di cottimo o di produzione comunque denominati e non previsti da apposite disposizioni di legge ovvero di incrementare, in qualsiasi forma, i compensi per il lavoro straordinario effettivamente reso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 novembre 1973

LEONE

RUMOR — BERTOLDI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 15 novembre 1973, n. **733**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al secondo comma, la parola: « soppressa », *è sostituita con la seguente*: « sospesa »;

al terzo comma, le parole: « è aumentata da lire 3.254 a lire 5.040 per quintale. », *sono sostituite con le seguenti*: « è estesa ai natanti da pesca ed alle attrezzature della piccola proprietà agricola. I quantitativi previsti dai punti *a*), *b*) e *c*) del numero 2) della lettera *B*) della tabella *B*) allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sono elevati rispettivamente a litri 18, 14 e 11 ».

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

Art. 1-*bis*.

« L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per i carburanti agevolati per uso agricolo e per la pesca è ridotta al 6 per cento fino al 31 dicembre 1974 ».

Dopo l'articolo 5, sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 5-*bis*.

« Gli articoli 1, 2 e 3 della legge 28 marzo 1968, n. 393, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 1. — Il capo dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione concede, d'intesa con il ricevitore della dogana e su richiesta delle aziende interessate, il pagamento differito dell'imposta di fabbricazione gravante sui prodotti petroliferi e sui gas di petrolio liquefatti, nazionali, estratti per l'immissione in consumo sul mercato interno, per un periodo di trenta giorni, senza il pagamento di interessi".

"Art. 2. — Il Ministro per le finanze, con proprio decreto emanato annualmente di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, può autorizzare la concessione di una maggiore dilazione sino ad un massimo di centottanta giorni, comprensivo di quella prevista dall'articolo 1.

Per il periodo di maggiore dilazione è dovuto il pagamento degli interessi. Il saggio dell'interesse è stabilito annualmente con il decreto di cui al precedente comma su conforme parere del CIPE".

"Art. 3. — Le aziende titolari di impianti di raffinazione, di trasformazione o di distribuzione di prodotti petroliferi e di gas di petrolio liquefatti che intendono ottenere la maggiore dilazione di cui al precedente articolo 2 devono farne motivata richiesta al Ministero delle finanze.

La concessione del pagamento differito, sia per il periodo di trenta giorni di cui al precedente articolo 1 sia per la maggiore dilazione prevista dal precedente articolo 2, è subordinata alla prestazione di apposita cauzione mediante deposito di titoli al portatore del debito pubblico, oppure mediante annotazione di vincolo sopra iscrizioni di rendita nominativa, ovvero a mezzo di fidejussione da parte di un istituto di credito di diritto pubblico o di una banca di interesse nazionale o di una azienda di credito ordinario avente un patrimonio, fra capitale versato e riserve, non inferiore a lire 300 milioni, o di una cassa di risparmio, di un monte di credito su pegno di prima categoria o di una banca popolare avente un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni, nonché da parte dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.

La cauzione deve garantire l'importo dell'imposta di fabbricazione da dilazionare, i relativi interessi quando dovuti e la indennità di mora per l'eventuale ritardato pagamento" ».

Art. 5-*ter*.

« L'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 393, è soppresso ».

Art. 5-*quater*.

« Il secondo comma dell'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

"L'agevolazione del pagamento differito comporta lo obbligo del pagamento degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, ed è accordata a condizione che a garanzia dei diritti doganali e dei relativi interessi sia prestata idonea cauzione. Il saggio dell'interesse è stabilito annualmente con il decreto di cui al precedente comma su conforme parere del CIPE" ».

Art. 5-*quinquies.*

« Resta salva, nei casi di ammissione al pagamento differito dell'imposta di fabbricazione e dei diritti doganali, la possibilità di fruire dell'esonero dalla prestazione della cauzione, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, e dell'articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 novembre 1973

LEONE

RUMOR — COLOMBO — GIOLITTI — LA MALFA — TANASSI — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 15 novembre 1973, n. **734**.

Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato è corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 1973, un assegno perequativo pensionabile, utile anche ai fini dell'indennità di buona uscita e di licenziamento, nelle misure di cui alla unita tabella.

Sono esclusi dalla corresponsione dell'assegno perequativo di cui al precedente comma i funzionari con qualifica di dirigente, il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, il personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria, quello insegnante e non insegnante delle scuole di ogni ordine e grado e quello cui compete lo stesso trattamento economico dei docenti delle scuole medie e delle università, i dirigenti, i ricercatori e gli sperimentatori dell'Istituto superiore di sanità, degli istituti sperimentali talassografici, delle stazioni sperimentali per l'industria e delle scuole statali di ostetricia, il personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione dei monopoli dello Stato, nonchè i sottufficiali e le guardie del Corpo forestale dello Stato.

L'assegno perequativo pensionabile non è suscettibile di aumenti periodici, non è computabile ai fini della tredicesima mensilità e dei compensi per lavoro straordinario, a tempo o a cottimo, è ridotto nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilità, punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio ed è sospeso in tutti i casi di sospensione dello stipendio.

Nei casi di passaggio di carriera, al personale provvisto di assegno perequativo pensionabile di importo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o classe, la differenza è attribuita come assegno personale pensionabile, da riassorbire con i successivi aumenti dell'assegno perequativo pensionabile per progressione di carriera o di classe.

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale che fruisce dell'assegno perequativo pensionabile non potranno essere corrisposti indennità, compensi, premi, gettoni di presenza, soprassoldi, assegni ed emolumenti comunque denominati, a carico del bilancio dello Stato, di contabilità speciali o di gestioni fuori bilancio, per l'opera svolta quale dipendente dello Stato o in rappresentanza dell'Amministrazione statale, fatta eccezione del compenso per il lavoro straordinario debitamente autorizzato ed effettivamente reso, del trattamento di missione, delle indennità o degli assegni per il servizio all'estero, della indennità integrativa speciale, dell'aggiunta di famiglia, della tredicesima mensilità e degli altri specifici trattamenti previsti dalla presente legge.

Tutte le somme che in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge spettano al personale contemplato dall'articolo 1, primo comma, a titolo di indennità, compensi, premi, gettoni, soprassoldi, assegni, ed emolumenti comunque denominati dei quali è vietata la corresponsione ai sensi del precedente comma, sono versate, ove ciò non sia già disposto dalle norme vigenti o, trattandosi di spese a carico del bilancio dello Stato, la legge di approvazione non provveda direttamente alla soppressione o riduzione dei relativi stanziamenti, in conto entrate eventuali del Tesoro e, per il personale dell'amministrazione degli archivi notarili, al bilancio di questa ultima, secondo le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

Sono del pari versate in conto entrate eventuali del Tesoro le quote delle somme divisibili spettanti al personale di cui al primo comma dell'articolo 1 ai sensi dell'articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e del relativo regolamento e l'importo della quota individuale dei proventi erogati nell'anno 1972 al personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai sensi dell'articolo 133 del regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, sostituito con il regio decreto 17 maggio 1938, n. 998, e dell'articolo 49 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Nei casi in cui, anche per incarichi conferiti quali dipendenti statali presso enti o società, competano al personale emolumenti, compensi, gettoni o altri assegni comunque denominati non compresi tra quelli vietati dal primo comma del presente articolo, il trattamento economico accessorio complessivo, ivi compreso l'assegno perequativo pensionabile ed esclusi il compenso per lavoro straordinario a tempo o a cottimo, il trattamento di missione, l'indennità integrativa speciale, l'aggiunta di famiglia, la tredicesima mensilità, le

indennità previste dall'articolo 4 e gli assegni per servizio all'estero, fruito in ciascun anno dal personale cui compete l'assegno perequativo pensionabile, non può superare l'importo dell'indennità di funzione corrisposta nello stesso periodo al primo dirigente con stipendio iniziale. L'eventuale eccedenza riscossa in più deve essere versata direttamente dagli interessati al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro. Qualora tale eccedenza sia dovuta anche parzialmente ad assegni *ad personam* previsti dalla presente legge la parte relativa a tali assegni resta all'interessato e sarà riassorbita con i successivi aumenti, a qualsiasi titolo, del trattamento economico. In ogni caso il predetto trattamento economico accessorio globale, aumentato dello stipendio, non può superare l'importo complessivo dello stipendio e dell'indennità di funzione del primo dirigente all'inizio della seconda classe.

Art. 3.

Nel caso in cui la misura media mensile delle somme relative ai seguenti emolumenti percepiti dai singoli interessati per l'anno 1972 risulti superiore a quella dell'assegno perequativo pensionabile, la differenza è conservata come assegno *ad personam*:

quote delle somme divisibili previste dall'articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e del relativo regolamento;

quote di proventi di cancelleria e segreterie giudiziarie;

quote di riparto dei tributi speciali;

quote di emolumenti dei conservatori dei registri immobiliari, al netto delle riduzioni di cui agli articoli 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

quote di proventi degli ispettori metrici addetti al servizio centrale metrico;

quote individuali dei proventi del personale non insegnante delle università;

indennità speciale fruita dal personale civile dell'Aeronautica addetto, ad esaurimento, alle operazioni di controllo dello spazio aereo, per l'espletamento di tali operazioni.

Ai funzionari di pubblica sicurezza e alle ispettrici e assistenti di polizia coniugati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è conservata, come assegno *ad personam*, la differenza tra l'indennità di servizio speciale da essi percepita alla data suddetta e l'indennità militare spettante agli ufficiali delle forze di polizia coniugati, secondo la sottoindicata corrispondenza di qualifiche e gradi:

vice questore aggiunto	tenente colonnello
commissario capo	maggiore
commissario e ispettrice, parametro 257	capitano
commissario e ispettrice, parametro 190, e assistente di polizia .	tenente.

Gli assegni *ad personam* previsti dalla presente legge saranno riassorbiti con gli aumenti economici di carattere generale e con quelli dell'assegno perequativo pensionabile per progressione di carriera e di classe e si perdono in caso di passaggio ad amministrazioni diverse da quella presso la quale sono stati attribuiti.

Art. 4.

Con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, saranno determinate le misure e le modalità di corresponsione delle indennità per compensare prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolumità personale, ovvero che richiedano un maneggio di valori di cassa quando possano derivarne rilevanti danni patrimoniali, o comportino una continua applicazione agli impianti dei centri meccanografici o, infine, siano effettuate durante le ore notturne.

La disciplina di cui al comma precedente è applicabile anche al personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado addetto ai servizi che comportino una continua applicazione agli impianti di centro meccanografico.

Le indennità per servizio notturno non sono cumulabili con i compensi per lavoro straordinario.

La spesa annua per tali indennità, da corrispondere a far tempo dal 1° gennaio 1973 esclusivamente ai dipendenti applicati ai particolari servizi di cui al primo comma e limitatamente all'effettiva durata delle prestazioni ivi contemplate, è determinata, per l'esercizio 1973, in lire 6 miliardi.

L'indennità mensile di istituto per i funzionari di pubblica sicurezza resta regolata dalle norme che la concernono; l'indennità di servizio penitenziario per gli impiegati civili degli istituti di prevenzione e pena sarà trasformata in indennità da corrispondere al solo personale in servizio negli istituti predetti.

Art. 5.

In favore del fondo di previdenza del personale doganale costituito con legge 12 luglio 1912, n. 811, vanno disposte assegnazioni nella misura del 20 per cento delle somme versate da enti e privati, in conto entrate eventuali del Tesoro ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, per servizi straordinari nell'interesse del commercio effettuati dal personale doganale.

La differenza tra le somme affluite in Tesoreria, ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, per i servizi svolti dai militari della guardia di finanza e la spesa relativa alla corresponsione agli stessi del trattamento di missione, per i servizi svolti fuori dell'ufficio doganale, è assegnata con decreto del Ministro per il tesoro in ragione:

del 23 per cento al fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza;

del 2 per cento alla cassa ufficiali della guardia di finanza;

del 74 per cento al fondo di assistenza per i finanzieri per essere distribuita in premi ai militari del Corpo, secondo criteri analoghi a quelli fissati dall'articolo 4 della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e modalità da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze;

dell'1 per cento al fondo a disposizione del comando generale della guardia di finanza per essere utilizzato ai fini assistenziali in favore del personale in servizio ed in congedo e per la corresponsione di

premi ai militari distintisi in operazioni di servizio, secondo modalità da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze.

Al fondo di previdenza del personale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette viene versato il 25 per cento delle somme affluite in Tesoreria, ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, per indennità dovute dai privati per le analisi delle merci e per i riscontri tecnici eseguiti fuori orario o fuori sede dal personale dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette; allo stesso fondo è altresì attribuito il 40 per cento sulla differenza tra le somme versate dai privati per i servizi svolti dal personale delle imposte di fabbricazione e le indennità di missione già liquidate al personale stesso.

Al fondo di assistènza per i finanzieri è assegnata la differenza fra le somme affluite in Tesoreria ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, per i servizi relativi alle imposte di fabbricazione svolti dai militari della guardia di finanza e la spesa relativa alla corresponsione del trattamento di missione ai militari stessi.

In favore dei fondi di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, delle intendenze di finanza, per il personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per il personale provinciale dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e per il personale periferico delle tasse e imposte indirette sugli affari sono autorizzati prelievi in misura complessiva pari al 30 per cento dei gettiti derivanti dall'applicazione della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. La ripartizione delle somme in favore dei fondi di previdenza sarà effettuata in proporzione al numero degli iscritti di ciascun fondo tenendo conto della ritenuta prevista dall'articolo 10 del decreto n. 648 del 1972 nonché di ogni altro provento in favore dei fondi stessi, fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

In favore del fondo di previdenza per il personale provinciale dell'amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari saranno disposte, con decreto del Ministro per il tesoro, assegnazioni di somme, nella misura stabilita dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1971, n. 545, in relazione al versamento alle entrate eventuali del Tesoro, ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, degli emolumenti riscossi dai conservatori dei registri immobiliari e dai procuratori delle tasse e imposte indirette sugli affari incaricati del servizio ipotecario, ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870, e successive modificazioni.

In nessun caso le somme da versare, ai sensi dei precedenti commi, ai singoli fondi di previdenza possono superare l'importo delle somme versate agli stessi per l'anno 1973.

Art. 6.

I proventi contravvenzionali, le pene pecuniarie e le somme ricavate dalla vendita di beni confiscati e di corpi di reato e dal recupero dei crediti dello Stato vanno versati integralmente al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.

Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono comunque la ripartizione dei proventi e delle somme di cui al primo comma a favore del personale statale.

Sono fatte salve le norme che dispongono le assegnazioni di una quota dei proventi e delle somme di cui al primo comma a favore di fondi di previdenza.

Con decreto del Ministro per il tesoro, le quote dei proventi e delle somme conservate a favore dei fondi di previdenza, vanno assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero competente per la successiva erogazione agli aventi diritto.

Art. 7.

Il personale effettivamente applicato ai centri meccanografici di notevole rilevanza, da determinare con decreto del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro, può essere autorizzato a prestare servizio nel centro per il lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di 70 ore mensili, in relazione alle effettive esigenze dei servizi.

Per il periodo dal 1° gennaio 1973 alla data di entrata in vigore della presente legge i compensi eventualmente corrisposti in eccedenza ai limiti sopra indicati saranno recuperati all'atto della corresponsione dell'assegno perequativo pensionabile per lo stesso periodo.

TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 8.

In relazione ai versamenti affluiti in Tesoreria delle somme dovute da enti e da privati ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966, per taluni servizi e prestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Centro studi ed esperienze, con decreti del Ministro per il tesoro saranno disposte assegnazioni di fondi, nella misura del 20 per cento delle somme versate in base alla tabella 1 allegata alla indicata legge n. 966, a favore di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per essere destinate all'assistenza dei figli del personale appartenente al citato Corpo, da effettuarsi per il tramite dell'apposita Opera nazionale di assistenza.

Al personale direttivo, esclusi i dirigenti, e a quello di concetto del ruolo tecnico dei servizi antincendi e della protezione civile che effettuino i servizi e le prestazioni di cui al primo comma fuori dei turni ordinari e straordinari possono essere corrisposti compensi per lavoro straordinario anche in eccedenza ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni, entro un limite di spesa annua non superiore alla differenza fra l'importo della quota dei proventi loro attribuita nell'anno 1972, per i servizi di cui al primo comma, e la spesa sostenuta per la corresponsione del trattamento di missione e dell'assegno perequativo pensionabile.

Art. 9.

Con effetto dal 1° gennaio 1973 nel primo e nel secondo comma degli articoli 148 e 169 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, relativo all'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, sostituiti con l'articolo 4 della legge 29 novembre 1971, n. 1048, alla parola « stipendio » è aggiunto « e del corrispondente assegno perequativo ».

Con effetto dalla stessa data gli articoli 155 e 171, secondo e terzo comma, del decreto surrichiamato sono sostituiti dai seguenti:

Art. 155. — « Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, superi annualmente l'ammontare del trattamento per stipendio e per assegno perequativo spettante all'impiegato della carriera amministrativa dello Stato avente la qualifica o la classe di stipendio stabilita dall'articolo 148, l'ufficiale giudiziario deve versare all'erario il novantacinque per cento della parte dei diritti eccedente tale importo ».

Art. 171. — « Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento della tassa erariale, superi annualmente l'ammontare del trattamento per stipendio e per assegno perequativo spettante all'impiegato della carriera amministrativa dello Stato avente la qualifica o la classe di stipendio stabilita dall'articolo 169, l'aiutante ufficiale giudiziario deve versare all'erario il novantacinque per cento della parte dei diritti eccedente tale importo ».

Art. 10.

Agli ispettori generali, ai direttori capi e di prima classe ed agli ispettori capi delle dogane, non dirigenti, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano assegnati al servizio ispettivo centrale oppure alle dogane, nonché al personale doganale, esclusi i dirigenti, che venga assegnato all'ufficio centrale di riscontro, all'ufficio tecnico centrale delle dogane, ai compartimenti doganali di ispezione, all'ufficio divieti, all'ispettorato generale dei servizi aerei doganali e all'Istituto centrale di statistica spetta, per tutto il tempo in cui sono destinati presso i predetti servizi, uffici e compartimenti, un assegno mensile pari alla differenza tra la media mensile delle quote attribuite a ciascuna qualifica nell'anno 1972, ridotta di un importo corrispondente al compenso per venti ore di lavoro straordinario, e l'importo mensile dell'assegno perequativo pensionabile.

In relazione alle effettive esigenze dei singoli uffici, il personale di cui al comma precedente può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di cinquanta ore mensili da retribuire con le normali tariffe per le prestazioni effettivamente rese.

Il trattamento previsto dal presente articolo non è cumulabile con quello di cui all'articolo 11.

Art. 11.

Per i servizi nell'interesse del commercio svolti fuori del circuito doganale spetta al personale il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza e di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia.

Al personale in servizio presso particolari uffici tenuti ad un orario ordinario di lavoro eccedente quello previsto per la generalità degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, compete, per l'orario eccedente, il normale compenso per lavoro straordinario.

La differenza tra l'ammontare dei versamenti affluiti in Tesoreria nell'anno precedente, per i servizi prestati nell'interesse del commercio dal personale doganale, e la spesa sostenuta per le erogazioni al fondo di previdenza e per la corresponsione a detto personale dell'assegno perequativo pensionabile, dell'indennità di missione per i servizi fuori circuito e del compenso di cui al comma precedente, nonché per la corresponsione dell'assegno mensile e del compenso per venti ore di lavoro straordinario al personale di cui all'articolo 10, è iscritta annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione per la spesa del Ministero delle finanze per corrispondere, nei limiti di tale stanziamento ricavato dalla predetta differenza, una indennità di servizio doganale, nelle misure orarie di lire 1.500 per il personale della carriera direttiva non dirigente e delle carriere di concetto ed esecutiva e di lire 1.125 per il personale della carriera ausiliaria per prestazioni nell'interesse del commercio rese oltre l'orario normale di lavoro. Il limite massimo individuale di tali prestazioni è stabilito in ottanta ore mensili. Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, sentito il competente consiglio di amministrazione, tale limite può essere aumentato per singole dogane in relazione a particolari esigenze di servizio.

Per i servizi prestati nelle ore notturne e nei giorni festivi le misure dell'indennità oraria sono aumentate di un terzo.

L'indennità di servizio doganale non è cumulabile con i compensi per lavoro straordinario e con l'indennità di servizio notturno o festivo.

Per l'anno 1973 l'ammontare dei versamenti di cui al terzo comma viene calcolato sulla base dei rendiconti presentati per la gestione dei proventi riscossi nell'anno 1972.

Art. 12.

Al personale dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, esclusi i dirigenti, possono essere corrisposti, per lo svolgimento delle attività connesse alle analisi delle merci ed ai riscontri tecnici di cui al decreto del Ministro per le finanze 18 aprile 1973, effettuate oltre il normale orario di lavoro, i compensi per lavoro straordinario previsti dalle disposizioni generali vigenti in materia, sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, aumentabili a 90 in relazione a particolari esigenze di servizio, entro un limite di spesa annua pari alla differenza tra l'importo dei versamenti fatti dai privati nell'anno precedente per i servizi resi dal personale non dirigente e la spesa sostenuta per le assegnazioni al fondo di previdenza, per l'attribuzione dell'assegno perequativo pensionabile e per la corresponsione del trattamento di missione.

Per l'anno 1973 la differenza viene calcolata sulla base dei rendiconti presentati per la gestione dei proventi riscossi nell'anno 1972.

Art. 13.

Per i servizi relativi alle imposte di fabbricazione svolti, a richiesta di privati o di enti non territoriali fuori dell'ufficio, sede di servizio, spetta al personale il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza e di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia.

Il personale delle imposte di fabbricazione non dirigente può essere autorizzato ad effettuare prestazioni per lavoro straordinario nel limite massimo individuale di 120 ore mensili, di cui non oltre 50, elevate a 60 per il personale della carriera ausiliaria, per i servizi

di istituto non a carico di privati, con corresponsione dei normali compensi per lavoro straordinario, salva l'applicazione del disposto di cui alla nota 2 in calce alla tabella annessa al decreto del Ministro per le finanze 14 luglio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 1971, n. 191.

La spesa per la corresponsione del compenso per lavoro straordinario non potrà eccedere annualmente l'ammontare delle somme versate dai privati per i servizi svolti oltre l'orario normale (colonne 2, 3, 5, 6 della tabella allegata al decreto ministeriale 14 luglio 1971), al personale medesimo, aumentato di un importo pari a quello iscritto nel bilancio di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1973 per la corresponsione di compensi per lavoro straordinario al personale delle imposte di fabbricazione.

Art. 14.

Il secondo comma dell'art. 19 della legge 5 marzo 1961, n. 90, è sostituito dal seguente:

« Le prestazioni comunque rese in eccedenza alle 40 ore settimanali dagli operai adibiti a servizi di semplice vigilanza, guardiania o custodia, dagli operai comandati su navi o addetti al servizio delle piccole navi e, in ogni caso, dagli operai che prestano un'opera discontinua, sono retribuite forfettariamente mediante un compenso pari all'8 per cento della paga giornaliera in godimento da elevare al 10 per cento nella settimana in cui dette prestazioni superano le quattro ore ».

Art. 15.

Gli emolumenti riscossi dai conservatori dei registri immobiliari e dai procuratori delle tasse ed imposte indirette sugli affari incaricati del servizio ipotecario, ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 870, e successive modificazioni, sono versati integralmente al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.

Le spese previste dall'art. 37 della legge 25 giugno 1943, n. 540, sono assunte a carico del bilancio dello Stato secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 16.

Al personale non dirigente incaricato di esercitare la vigilanza o adempiere altre funzioni di controllo sullo svolgimento di lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza, giochi di abilità e concorsi pronostici, in orario eccedente il normale orario di lavoro, spettano i compensi per lavoro straordinario nel limite massimo individuale di 70 ore mensili, elevabili a 90 ore per il personale di cui agli articoli 43 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, e nel limite globale della spesa pari all'importo delle indennità corrisposte, nell'anno precedente, per i servizi predetti dagli enti e dai privati.

Art. 17.

Le indennità dovute dai privati e dagli enti non territoriali per i sottoindicati servizi restano fissate nelle misure stabilite con i decreti ministeriali a fianco di ciascuno indicate:

servizi straordinari prestati dal personale doganale e della guardia di finanza nell'interesse del commercio - decreto del Ministro per le finanze 29 luglio 1971;

analisi di merci e riscontri tecnici fuori orario o fuori sede - decreto del Ministro per le finanze 18 aprile 1973;

riscontri tecnici eseguiti fuori orario o fuori ufficio dal personale delle imposte di fabbricazione - decreto del Ministro per le finanze 14 luglio 1971;

servizi di vigilanza e di controllo sullo svolgimento di giochi di abilità e concorsi pronostici - decreto del Ministro per le finanze 26 novembre 1965.

Art. 18.

In aggiunta al trattamento economico previsto dagli articoli 89 e 91 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, ai gestori delle ricevitorie del lotto compete un assegno perequativo pensionabile commisurato a quello fissato per il parametro 183 della carriera esecutiva amministrativa degli impiegati civili dello Stato e al parametro 213 al compimento del quindicesimo anno di servizio e al parametro 245 al compimento del ventesimo anno di servizio.

Rimangono immutate la misura e le modalità per il rimborso delle spese di gestione, di cui all'art. 95 della legge suddetta, modificato dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Agli aiuto ricevitori del lotto, agli aiuto ricevitori del ruolo aggiunto ed ai commessi avventizi autorizzati a prestare servizio in sostituzione di aiuto ricevitori, in aggiunta alla retribuzione stabilita dall'art. 191 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto-legge 25 luglio 1940, n. 1077, modificato dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, compete l'assegno pensionabile attribuito ai corrispondenti parametri della carriera esecutiva previsti per il personale sussidiario del lotto. L'assegno perequativo è ridotto rispettivamente a due terzi ed a metà, con arrotondamento all'eccesso di lire cento, quando la prestazione è limitata a 4 o a 3 giorni la settimana.

L'ente fondo trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto sarà reintegrato annualmente dallo Stato della maggiore spesa derivante dalla pensionabilità dell'assegno perequativo spettante al personale di cui al presente articolo.

Art. 19.

Le autorizzazioni ad effettuare prestazioni straordinarie per il personale indicato nell'art. 22 della legge 28 luglio 1971, n. 585, nell'art. 8, comma terzo, della legge 12 agosto 1962, n. 1289, nell'art. 19, comma quarto, della legge 12 agosto 1962, n. 1290, e nell'art. 1 della legge 3 maggio 1971, n. 318, sono limitate ad un massimo individuale complessivo di 70 ore mensili.

Il limite massimo individuale di prestazioni straordinarie che il personale della direzione generale della Cassa depositi e prestiti e quello di cui all'art. 26 della

legge 4 febbraio 1958, n. 87 e successive proroghe, possono essere autorizzati ad effettuare mensilmente è fissato in 80 ore complessive.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione e per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, sono determinati gli uffici aventi funzioni di diretta collaborazione all'opera del Ministro e come tali tenuti in via ordinaria e continuativa all'osservanza di un orario di servizio eccedente quello d'obbligo ed esteso anche alle ore pomeridiane, nonchè il contingente del personale dipendente dello Stato ivi applicato con formale provvedimento che, in relazione alle esigenze funzionali degli uffici stessi, è tenuto a tali straordinarie prestazioni di lavoro. Al predetto personale, anche in deroga alle norme vigenti, possono essere attribuiti compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato, nella misura di cui al decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, per un numero mensile individuale di ore non superiori a 80. Per il personale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni, ove ricorrano circostanze di particolare impegno, il numero delle ore di lavoro straordinario può essere maggiorato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione alle effettive prestazioni di servizio.

Per il periodo dal 1° gennaio 1973 alla data di entrata in vigore della presente legge i compensi eventualmente corrisposti in eccedenza ai limiti sopraindicati saranno recuperati all'atto della corresponsione dell'assegno perequativo pensionabile dovuto per lo stesso periodo.

Art. 20.

Nel caso in cui la media mensile del premio industriale riscosso nell'anno 1972 dal personale del Ministero per il tesoro e da quello amministrativo della Corte dei conti in servizio rispettivamente presso l'ufficio centrale di ragioneria dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e presso l'ufficio di riscontro atti della stessa amministrazione risulti superiore all'importo dell'assegno perequativo pensionabile, la differenza è conservata *ad personam* limitatamente al personale non dirigente del predetto Ministero e della Corte dei conti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in servizio presso gli uffici medesimi.

La differenza conservata *ad personam* sarà riassorbita con gli aumenti economici a carattere generale e con quelli dell'assegno perequativo per progressione di carriera e di classe e si perde in caso di passaggio ad altro ufficio.

Art. 21.

I compensi previsti dall'art. 62, comma quarto, del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, e gli onorari stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici 18 settembre 1967 per gli ingegneri ed architetti dell'amministrazione dello Stato in attività di servizio, vanno versati al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.

Nessun corrispettivo è dovuto agli interessati per l'attività a carattere professionale dagli stessi eventualmente svolta quali dipendenti o in rappresentanza dello Stato eccettuato il compenso per lavoro straordinario per l'attività svolta oltre il normale orario di lavoro anche in eccedenza ai limiti orari previsti dalle norme in materia, e l'indennità di missione per i servizi fuori sede.

Art. 22.

Nei confronti del personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e della Direzione generale dell'aviazione civile, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, la differenza tra l'assegno mensile previsto dai commi primo e quarto dell'art. 4 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, e successive estensioni, aumentato dell'eventuale assegno personale ivi previsto, e l'assegno perequativo di cui all'art. 1 della presente legge è conservata a titolo di assegno *ad personam* riassorbibile. L'assegno *ad personam* eventualmente attribuito al personale non dipendente dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che esplichi i relativi servizi contabili e di ragioneria, viene soppresso all'atto del trasferimento del personale stesso ad altro ufficio.

Al personale degli uffici periferici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non dirigente possono essere corrisposti, in relazione alle prestazioni effettivamente rese, compensi per lavoro straordinario anche in eccedenza ai limiti orari previsti dalle vigenti disposizioni. Per le operazioni tecniche svolte fuori dall'ufficio sede di servizio spetta il trattamento di missione anche in deroga ai limiti di distanza e di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia.

I compensi e le indennità previsti dal comma precedente vanno corrisposti entro un limite di spesa annua pari alla somma stanziata in bilancio nell'esercizio 1973 a titolo di maggiorazione dell'assegno mensile per il personale degli uffici periferici.

Nulla è innovato a quanto disposto dall'art. 5 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14.

L'assegno personale di cui al secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, è soppresso, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti di tutti i dipendenti statali che, a qualsiasi titolo, ne siano provvisti.

Art. 23.

Resta fermo il disposto dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1965, n. 1441.

Restano, del pari, ferme le disposizioni concernenti l'indennità speciale di seconda lingua di cui alla legge 23 ottobre 1961, n. 1165, anche nei confronti del personale di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477.

Art. 24.

Agli ispettori metrici che compiono le operazioni di verificazioni delle misure, dei pesi e degli strumenti portatili per pesare e misurare, in località distanti oltre tre chilometri dalla sede dell'ufficio metrico permanente o temporaneo, spettano il rimborso delle spese per il trasporto dei campioni e degli strumenti necessari. Per le operazioni compiute a distanza non superiore a tre chi-

lometri spetta l'indennità fissa prevista dal decreto ministeriale 7 febbraio 1952 emanato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Per la verificazione periodica di strumenti metrici fissi nell'ambito del comune sede dell'ufficio metrico permanente o temporaneo, qualora gli utenti non provvedano direttamente al trasporto del personale, dei campioni e del materiale, all'ispettore spettano le indennità ed i rimborsi previsti per le verificazioni a domicilio di strumenti metrici portatili.

Per le operazioni compiute fuori del comune sede dell'ufficio metrico permanente o temporaneo, in aggiunta al rimborso delle spese di trasporto, è dovuta la normale indennità di missione non cumulabile con quelle eventualmente dovute ai sensi degli articoli 139, 139-*bis* e 139-*ter* del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242.

Art. 25.

Nei confronti del personale di cui alla tabelle *A* e *C* annesse alla legge 23 febbraio 1968, n. 125, ed al regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, l'assegno perequativo pensionabile assorbe, sino alla concorrenza del proprio importo, la gratificazione annuale, l'assegno mensile tabellare e l'assegno personale previsti rispettivamente dagli articoli 40, 97 e 98 del regolamento tipo per il personale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, approvato con decreto interministeriale del 16 marzo 1970.

Nei confronti del personale dell'Istituto superiore di sanità l'assegno perequativo pensionabile assorbe, sino alla concorrenza del proprio importo, il compenso particolare di cui all'art. 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519.

Art. 26.

Le riassegnazioni di fondi a favore del bilancio del Ministero della marina mercantile, ai sensi dell'art. 23 della legge 4 gennaio 1968, n. 19, in relazione alla ritenuta del 5 per mille sui contributi concessi ai cantieri ed agli stabilimenti di costruzioni navali, sono consentite limitatamente alle spese per missioni relative all'espletamento del controllo e della vigilanza ministeriale sui cantieri e stabilimenti medesimi.

E' parimenti limitata alle spese per missioni la riassegnazione delle somme che, in base ai capitolati allegati alle convezioni tra lo Stato e le società di navigazione esercenti i servizi marittimi sovvenzionati di carattere locale, sono trattenute, per lo svolgimento dei compiti connessi al controllo ed alla vigilanza ministeriale, sui contributi concessi a dette società.

Art. 27.

L'assegno personale e quello mensile previsti dall'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 413, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1139, nonchè gli assegni personali di cui agli articoli 6 e 28 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, sono ridotti mensilmente sino alla concorrenza dell'assegno perequativo pensionabile istituito con l'art. 1 della presente legge.

Art. 28.

Ai direttori didattici e agli ispettori scolastici, rispettivamente incaricati, a norma delle vigenti disposizioni, della reggenza di circolo didattico o circoscrizione scolastica vacante, compete, per i periodi di effettiva prestazione di servizio in tale qualità, in aggiunta al normale trattamento economico, una remunerazione lorda ragguagliata, per gli ispettori scolastici, ad un quarto dello stipendio lordo iniziale e, per i direttori didattici, ad un quinto dello stipendio lordo iniziale del parametro in godimento, a decorrere dal 1° settembre 1973.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo farà carico ai normali stanziamenti del capitolo n. 1381 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1973 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

TITOLO III
SEGRETARI COMUNALI

Art. 29.

Ai segretari comunali, esclusi i fruenti di trattamento dirigenziale, ed agli incaricati delle funzioni di segretario comunale, l'assegno perequativo pensionabile è attribuito nella stessa misura prevista per gli impiegati della carriera direttiva, di ruolo e non di ruolo, dello Stato, di corrispondente parametro di stipendio.

Nel caso in cui la misura della media mensile dell'indennità di alloggio e della quota dei diritti di segreteria percepiti dai singoli interessati nell'anno 1972 ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, risulti superiore a quella dell'assegno perequativo pensionabile, la differenza è conservata come assegno *ad personam*, da riassorbire ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della presente legge.

Restano salvi i compensi mensili previsti dall'art. 39 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e dal penultimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1972, n. 749.

Art. 30.

Con effetto dal 1° gennaio 1973 gli articoli 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono abrogati e la tabella *E*, allegata al citato decreto, è soppressa.

Il provento annuale dei diritti di segreteria è ripartito nella misura unica del 70 per cento da attribuire al comune, qualunque sia la classe di appartenenza, od alla provincia ed il rimanente 30 per cento al fondo di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31.

Sono soppressi:

l'indennità di alloggio a favore dei funzionari di pubblica sicurezza, del Corpo di polizia femminile, dei capi reparto, capisquadra e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, degli agenti tecnici dei fari, dei cantonieri e casellanti, dei titolari e reggenti delle dire-

zioni degli istituti di prevenzione e pena, degli ufficiali e guardiani idraulici e del personale di custodia dei canali demaniali;

le indennità per i servizi di piena, di sorveglianza ai lavori ed idrometrico a favore del personale di custodia e di guardia delle opere idrauliche, previste dagli articoli 3 e 6 del decreto ministeriale 8 agosto 1925, dall'art. 40 del decreto ministeriale 1° ottobre 1925 e dall'art. 1 del decreto ministeriale 26 maggio 1926;

il compenso a favore degli incaricati dell'amministrazione del Foglio annunzi legali, previsto dall'art. 4 della legge 30 giugno 1876, n. 3195;

i soprassoldi giornalieri previsti dalle lettere *b*) e *c*) dell'art. 22 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 32.

Al personale che fruisce dell'assegno perequativo pensionabile non competono:

le indennità ed i compensi per incarichi di insegnamento previsti dall'art. 20 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, dalla legge 16 giugno 1949, n. 307, dall'art. 4 della legge 17 luglio 1954, n. 600, dalla legge 20 giugno 1956, n. 612, dall'art. 8 della legge 29 aprile 1957, n. 310, dall'art. 8 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dall'art. 7 della legge 19 maggio 1964, n. 345, dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484, dall'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1968, n. 1512, dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1972, n. 985;

l'indennità di cui all'art. 4 della legge 3 giugno 1971, n. 397;

le indennità previste dall'art. 38 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e successive modificazioni, dall'art. 1 della legge 9 ottobre 1951, n. 1134, dalla lettera *C* della tabella II annessa al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, e successive modificazioni, dall'art. 8 del regio decreto 25 novembre 1937, n. 2360 e successive modificazioni, dall'art. 16 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807.

Art. 33.

Gli assegni personali di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni ed all'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 870, sono soppressi nei confronti del personale che beneficia dell'assegno perequativo pensionabile di cui all'art. 1 della presente legge.

Gli assegni personali pensionabili previsti dagli articoli 62 della legge 10 aprile 1964, n. 193, 43 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 e 46 della legge 5 aprile 1964, n. 284 sono soppressi.

Art. 34.

Dall'importo netto dell'assegno perequativo pensionabile dovuto per il periodo dal 1° gennaio 1973 all'entrata in vigore della presente legge, in sede di conguaglio, sarà detratto, sino alla concorrenza di detto importo, l'ammontare netto corrisposto o riscosso da ciascun dipendente durante lo stesso periodo per indennità, compensi, proventi, assegni ed emolumenti soppressi o non dovuti a norma della presente legge, ivi compresi quelli previsti dalla legge 16 aprile 1973, n. 144. Nei casi in cui sia consentito ed ove gli interessati optino per il conguaglio, non si applicano le norme di cui ai successivi commi secondo e terzo.

Nei confronti del personale doganale, non si fa luogo ad alcun conguaglio per lo stesso periodo e si considera acquisito a titolo di assegno perequativo pensionabile, assegno mensile di cui all'articolo 10, indennità di missione e indennità di servizio doganale quanto riscosso dallo stesso personale durante il periodo medesimo per i servizi prestati nell'interesse del commercio.

Parimenti non si fa luogo a conguaglio per il personale degli uffici periferici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, tra i compensi corrisposti ai sensi dei commi decimo e undicesimo dell'articolo 4 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, ed i compensi e le indennità di missione previsti dal secondo comma dell'articolo 22 della presente legge.

Nei confronti del personale delle imposte di fabbricazione il conguaglio opera limitatamente alle quote di riparto delle indennità di cui alla colonna 4 della tabella allegata al decreto ministeriale 14 luglio 1971.

I compensi corrisposti ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 144, sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono detratti dall'assegno perequativo pensionabile dovuto per lo stesso periodo.

Art. 35.

I funzionari dirigenti degli uffici dovranno accertare la conformità dell'erogazione al personale da essi dipendente, di qualsivoglia compenso o indennità alle disposizioni della presente legge e sono personalmente responsabili delle erogazioni stesse ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 36.

La delega per la riscossione dei contributi sindacali, rilasciata ai sensi dell'articolo 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249, opera anche sull'assegno perequativo istituito con la presente legge, ove concessa per quota percentuale dello stipendio, paga o retribuzione.

Art. 37.

Al personale che fruisce dell'assegno perequativo pensionabile non si applicano:

gli articoli 56 e 58 della legge 7 agosto 1973, n. 519;

gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni;

i numeri 6 e 12 della tabella III allegata al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni;

l'articolo 5 del regio decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 264;

le leggi 9 aprile 1953, n. 310, 23 marzo 1968, n. 416; gli articoli 1 e 2 della legge 5 febbraio 1965, n. 26; l'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324;

l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

la legge 1° luglio 1966, n. 537, e successive modificazioni;

la legge 1° giugno 1966, n. 417 e 9 luglio 1967, numero 573;

l'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e l'allegata tabella 3, nonchè la nota *e*) alla tabella 2 riguardante l'indennità di servizio speciale;

il terzo ed il quarto comma dell'articolo 40 e l'articolo 43 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Art. 38.

I compensi corrisposti fino all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle disposizioni di cui al precedente articolo, vanno imputati sull'assegno perequativo pensionabile dovuto per lo stesso periodo.

Art. 39.

Sono abrogate le seguenti norme:

l'articolo 4 del regio decreto 3 novembre 1894, numero 468, l'articolo 3 del regio decreto 10 giugno 1909, n. 391, l'articolo 3 della legge 11 agosto 1921, n. 1081, l'articolo 13 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, l'ultimo comma dell'articolo 90 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, sostituito con l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281, l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 529, l'articolo 10 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 17 aprile 1948, n. 777, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1639, l'articolo 3 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1305, ratificato con legge 10 luglio 1952, numero 1051, la legge 27 dicembre 1956, n. 1466, la legge 31 gennaio 1957, n. 20, la legge 31 gennaio 1957, n. 21, i commi secondo e terzo dell'articolo 53 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 e la legge 5 agosto 1962, n. 1262;

l'articolo 64 del regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, l'articolo 66 del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 773, l'articolo 28 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224 ed il n. 11 della tabella allegata al decreto del Ministro per le finanze 29 luglio 1971;

l'ultimo comma dell'articolo 136 e dell'articolo 139 del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242 e successive modificazioni;

la tabella *A* annessa alla legge 5 giugno 1913, n. 541 ed i successivi decreti ministeriali che stabiliscono le indennità per il personale doganale, gli articoli 64, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) e 65 del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 773, l'articolo 65 del decreto luogotenenziale 22 luglio 1915, n. 1240 e la legge 8 luglio 1961, n. 646;

la tabella VI allegata al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931;

i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 23 del regio decreto 20 gennaio 1921, n. 454 e successive modificazioni, l'articolo 2 del decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 766 e successive modificazioni, l'articolo 79 della legge 13 maggio 1961, n. 469 e successive modificazioni, il terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 965, la legge 14 luglio 1971, n. 563 e l'articolo 91 e il secondo comma dell'articolo 95 del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 e successive modificazioni;

il regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1398, convertito nella legge 25 marzo 1926, n. 503, l'articolo 3 del regio decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 264, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 745, l'articolo 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1456, i commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo dell'articolo 33 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, la legge 2 novembre 1964, numero 1159;

l'articolo 5 del regio decreto-legge 9 aprile 1925, numero 583;

il secondo comma dell'articolo 82 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332;

l'articolo 4 del regio decreto-legge 24 giugno 1929, n. 1194, convertito nella legge 24 marzo 1930, n. 256;

l'articolo 9 del regio decreto 8 febbraio 1923, numero 345 e successive modificazioni;

gli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito nella legge 28 maggio 1936, numero 1059 e l'articolo 4 della legge 9 aprile 1953, n. 226;

gli articoli 89 e 90 ed i commi terzo e quarto dell'articolo 95 del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, nonchè gli articoli 1, 2, 4 e i commi primo, terzo, quarto e sesto dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1955, n. 1330;

gli articoli 10 e 52 della legge 27 dicembre 1941, numero 1570, l'allegato *N* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 716, gli articoli 76 e 77 della legge 13 maggio 1961, n. 469 e successive modificazioni, l'articolo 11 della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, l'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 253, nonchè il secondo comma dell'articolo 10 e l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

l'articolo 8 del decreto del Capo del Governo 28 marzo 1942, concernente l'indennità per la conoscenza di lingue estere a favore del personale del soppresso servizio speciale riservato, il terzo comma dell'articolo 11 della legge 1° agosto 1962, n. 1206, l'ultimo comma degli articoli 135 e 138 e l'articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

l'articolo 37 della legge 25 giugno 1943, n. 540, gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 870, l'articolo 6 commi terzo, quarto e quinto e gli articoli 9 e 10 della legge 25 luglio 1971, n. 545 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1972, l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335, l'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1946, n. 112, gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 e le successive modificazioni;

l'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19;

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 279, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 e le successive modificazioni;

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 dicembre 1946, n. 567, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;

gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1035, il decreto-legge 3 maggio 1948, n. 842 ed i commi secondo e terzo dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 940;

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1562, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 30 e successive modificazioni, gli articoli 1 e 2 della legge 19 maggio 1954, n. 276, i commi secondo e quinto dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1955, n. 1330, l'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, il quinto comma dell'articolo 33 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, il terzo comma dell'articolo 9 della legge 2 marzo 1963, n. 262 e la legge 21 marzo 1958, n. 286;

il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 217;

il decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 460, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, la legge 19 luglio 1960, n. 776 ed il primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, numero 749;

gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del decreto-legge 9 aprile 1948, n. 486, l'articolo 5 della legge 17 febbraio 1958, n. 59, gli articoli 1, 2, 3, 5, 6 e 8 della legge 28 luglio 1960, n. 777, gli articoli 13 e 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922 e la legge 23 dicembre 1972, n. 827;

l'articolo 14, terzo comma, del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, convertito con modificazione nella legge 4 maggio 1951, n. 538 e la legge 30 dicembre 1971, n. 1228;

gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 3 maggio 1948, n. 767, ratificato con legge 10 febbraio 1953, n. 73, l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, la legge 24 dicembre 1969, numero 1034 e la legge 4 agosto 1971, n. 606;

l'articolo 3 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 767, ratificato con legge 10 febbraio 1953, n. 73;

gli articoli 43 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581;

l'articolo 13 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 e l'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1042;

l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

l'articolo 3 della legge 19 maggio 1954, n. 276;

gli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazione nella legge 26 settembre 1954, n. 869, la legge 14 luglio 1957, numero 580, l'articolo 2 della legge 4 dicembre 1962, n. 1681, il secondo comma dell'articolo 1 e gli articoli 2, 3, 4 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648;

l'articolo 43 della legge 22 novembre 1954, n. 1158;

la legge 1° dicembre 1956, n. 1408;

l'articolo 55 della legge 7 febbraio 1961, n. 59;

la lettera *a*) dell'articolo 22 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

l'articolo 9 della legge 22 luglio 1961, n. 628 e l'articolo 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

gli articoli 10 e 15 della legge 22 luglio 1961, n. 628, l'articolo 19, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, ed il secondo comma dell'articolo unico della legge 30 ottobre 1971, n. 909;

il primo comma dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1961, n. 851;

la legge 8 novembre 1961, n. 1162, e l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

l'articolo 5 della legge 19 luglio 1962, n. 959, il primo comma dell'articolo 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, l'articolo 17 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, l'articolo 15 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, l'articolo 5 della legge 15 giugno 1965, n. 703, l'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il decimo comma dell'articolo 13 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e l'articolo 11 della legge 6 agosto 1967, n. 698;

il secondo comma dell'articolo 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, il terzo comma dell'articolo 19 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, e le successive modificazioni;

l'articolo 4 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718;

il primo comma dell'articolo 7 della legge 19 maggio 1964, n. 345;

il secondo ed il terzo comma dell'articolo 5, il terzo comma dell'articolo 7 e gli articoli 9 e 10 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

l'articolo 4 del decreto-legge 21 dicembre 1966, numero 1090, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, e l'articolo 7 della legge 25 febbraio 1971, n. 111;

le parole da « il cui importo » fino a « della commissione di cui al precedente articolo 10 » di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649;

l'articolo 7 della legge 13 marzo 1973, n. 32;

legge 16 aprile 1973, n. 144;

il comma sesto dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, per la parte che prevede la concessione di una indennità temporanea di aggiornamento professionale.

E' abrogato, con effetto dal 1° settembre 1973, l'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477.

Sono altresì abrogate tutte le norme contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.

Art. 40.

All'onere netto derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 116.000 milioni annui, escluso quello previsto dall'articolo 28 si provvede, per lo esercizio finanziario 1973, mediante riduzione, rispettivamente, per milioni 31.200 e milioni 84.800 dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio e, per l'esercizio finanziario 1974, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei bilanci delle amministra-

zioni interessate, compreso quello dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 41.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 novembre 1973

LEONE

RUMOR — GAVA — LA MALFA — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

ASSEGNO PENSIONABILE ANNUO LORDO

Carriera direttiva (1) (2)

Parametri	Importi
530	1.555.000
487	1.436.000
455	1.345.550
426	1.268.900
387	1.055.550
307	993.550
257	811.050
190 e 218	803.500

Carriere di concetto

Parametri	Importi
370	1.240.000
297 e 302	1.067.050
255 e 260	825.750
218 e 227	797.700
178 e 188	791.700
160	774.000

Carriera esecutiva

Parametri	Importi
245	999.250
213 e 218	834.450
183 e 188	754.950
163 e 168	701.950
133 e 143	622.450
120 e 128	518.000

Carriera ausiliaria

Parametri	Importi
190	937.250
165	937.250
143	748.950
133	622.450
115	554.750
100	515.000

(1) All'ispettore generale e qualifiche equiparate dei ruoli ad esaurimento compete l'assegno annuo di lire 1.555.000. Al direttore di divisione e qualifiche equiparate dei ruoli ad esaurimento, compete l'assegno annuo previsto per il parametro 426 e dopo 5, 10 e 17 anni di anzianità complessiva di qualifica l'assegno previsto rispettivamente per i parametri 455, 487 e 530.

(2) Al personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria con parametro 435 compete lo assegno previsto per il parametro 426.

Operai

Parametri	Importi
230	909.500
210	906.500
190	903.500
165	787.250
173	828.450
146	626.900
129	601.950
153	675.450
133	622.450
115	554.750
100	515.000

Vigili del fuoco

Parametri	Importi
245	999.250
218	834.450
188	834.450
173	834.450
143	700.000
165	834.450
140	700.000
120	518.000

Cantonieri, casellanti ANAS e sorveglianti idraulici

Parametri	Importi
190	903.500
165	860.000
168	834.450
143	700.000
127	566.550

Collocatori comunali, addetti al servizio avviamento al lavoro e addetti alla vigilanza degli ispettorati del lavoro

Parametri	Importi
270 (*a*)	1.015.500
243	963.950
220	850.000
203	800.000
175	713.750
148	612.200

Guardie di sanità e tecnici dei fari

Parametri	Importi
235	922.750
188	834.450
163	834.450
143	700.000
133	622.450

Istituto di patologia del libro e laboratori di restauro e soprintendenze alle antichità e belle arti

Parametri	Importi
433	1.300.000
397	1.180.000
341	1.100.000
307	993.550
243	806.000

Ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600

Parametri	Importi
370	1.240.000
300	1.067.050
245	999.250
215	797.000
185	791.700
150 e 160	774.000

(*a*) Lo stesso assegno compete al personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria con parametro 275.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1973.

Dichiarazione di pubblica utilità del raccordo ferroviario dallo stabilimento Fiat « Mirafiori » di Torino alla stazione smistamento F.S. di Orbassano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda in data 4 luglio 1972 con cui la Fiat - S.p.a., con sede in Torino, ha chiesto, ai sensi della legge 12 novembre 1968, n. 1201, che venga dichiarata opera di pubblica utilità il binario di raccordo ferroviario che essa intende costruire per allacciare lo stabilimento Fiat « Mirafiori » di Torino alla nuova stazione di smistamento F.S. di Torino Orbassano;

Considerato che la domanda è stata depositata, a norma di legge, con i prescritti allegati, presso le segreterie dei comuni di Torino e di Orbassano e di ciò è stata data comunicazione al pubblico mediante avviso pubblicato nei rispettivi albi comunali e nel Foglio degli annunzi legali della provincia;

Considerato che entro i termini di legge la S.n.c. « Cibele », con sede in Torino e il sig. Attilio Coggiola residente in Orbassano, proprietari dei terreni da espropriare per la costruzione del raccordo ferroviario di cui sopra, hanno prodotto osservazioni sulla suddetta domanda presentata dalla Fiat - S.p.a., e che a tali osservazioni sono state dedotte le controsservazioni da parte della stessa Fiat;

Considerato che dall'eseguita istruttoria della domanda è risultato che il binario di raccordo ferroviario è indispensabile per la funzionalità dello stabilimento Fiat « Mirafiori » di Torino, che è uno dei più importanti sia della provincia di Torino che dell'intera Regione e, nel ramo, fra i maggiori d'Europa;

Ritenuto congruo il termine di otto mesi per l'inizio delle espropriazioni e dei lavori e di tre anni quello per il compimento delle espropriazioni e dei lavori stessi;

Visto l'art. 2 della legge 12 novembre 1968, n. 1201;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Udito il parere del Consiglio di Stato che, tra l'altro, ha ritenuto infondate le osservazioni prodotte dalla S.n.c. « Cibele », con sede in Torino e dal sig. Attilio Coggiola residente in Orbassano;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Sono integralmente respinte le osservazioni prodotte dalla S.n.c. « Cibele », con sede in Torino e dal sig. Attilio Coggiola residente in Orbassano avverso la domanda della Fiat - S.p.a., intesa ad ottenere la dichiarazione di pubblica utilità del raccordo ferroviario dello stabilimento « Mirafiori » di Torino alla nuova stazione di smistamento F.S. di Torino Orbassano.

Art. 2.

Il binario di raccordo ferroviario dello stabilimento « Mirafiori » di Torino della Fiat - S.p.a., con la nuova stazione di smistamento F.S. di Torino Orbassano, di cui alle premesse, è dichiarato opera di pubblica utilità.

Art. 3.

Per l'inizio delle espropriazioni e dei lavori è assegnato il termine di otto mesi, mentre per il compimento delle espropriazioni e dei lavori stessi viene stabilito il termine di tre anni con decorrenza, per entrambi i termini, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il prefetto di Torino è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1973

LEONE

PRETI — DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1973
Registro n. 61 bilancio Trasporti, foglio n. 320

(12893)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1973.

Approvazione delle piante organiche e denominazione delle qualifiche dei ruoli del personale amministrativo e tecnico delle carriere direttive dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico delle norme sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il regolamento di attuazione del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, sul riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici della A.N.A.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ed in particolare l'art. 102;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, sui nuovi stipendi, paghe e retribuzioni al personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ed in particolare i quadri *E* ed *F* della tabella X;

Visti gli articoli 60 e 63 del citato decreto del Presidente della Repubblica che fissano i criteri per la ricostruzione dei ruoli organici delle carriere direttive;

Ritenuto che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 gli ispettori generali ed equiparati (tecnici ed amministrativi) ed i direttori di divisione ed equiparati (tecnici ed amministrativi) in attività di servizio corrispondevano alle rispettive dotazioni organiche;

Decreta:

Art. 1.

A. - La carriera direttiva amministrativa per le qualifiche inferiori a primo dirigente è la seguente:

Parametri	Denominazione della qualifica	Numero dei posti
530, 487, 455, 426, 387	Direttore aggiunto di divisione	23
307	Direttore di sezione	69
257, 218	Consigliere	
	Totale .	92

B. - Il ruolo della carriera direttiva amministrativa per le qualifiche ad esaurimento è il seguente:

Denominazione della qualifica	Numero dei posti
Ispettore generale	3
Direttore di divisione	3
Totale .	6

Art. 2.

A. - La carriera direttiva tecnica per le qualifiche inferiori a primo dirigente è la seguente:

Parametri	Denominazione della qualifica	Numero dei posti
530, 487, 455, 426, 387	Capo compartimento aggiunto di 2ª classe o ispettore capo aggiunto	43
307	Ingegnere superiore	128
257, 218	Ingegnere	
	Totale .	171

B. - Il ruolo della carriera direttiva tecnica per le qualifiche ad esaurimento è il seguente:

Denominazione della qualifica	Numero dei posti
Ispettore generale o capo compartimento di 1ª classe	5
Ispettore capo o ingegnere capo o capo compartimento di 2ª classe	4
Totale .	9

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1973

Il Ministro per i lavori pubblici
Presidente dell'ANAS
GULLOTTI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1973
Registro n. 8 ANAS, foglio n. 103

(12822)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1973.

Approvazione del regolamento del fondo previdenziale ed assistenziale a favore degli spedizionieri doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento della professione di spedizioniere doganale e la istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 24 aprile 1964, che approva le norme di applicazione della predetta legge 22 dicembre 1960, n. 1612;

Vista la successiva legge 4 marzo 1969, n. 88, con la quale si provvede a modificare l'art. 15 della ripetuta legge 22 dicembre 1960, n. 1612, al fine di attribuire al fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali anche compiti assistenziali e si prescrive l'emanazione di nuove norme regolamentari con la procedura prevista dall'art. 16 della medesima legge 22 dicembre 1960, n. 1612;

Ritenuta la necessità di modificare ed aggiornare le norme di applicazione approvate con il citato decreto ministeriale 10 marzo 1964 nella parte concernente il fondo previdenziale per ottemperare alla prescrizione dell'anzidetta legge 4 marzo 1969, n. 88;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le unite norme regolamentari concernenti l'organizzazione ed il funzionamento del fondo previdenziale ed assistenziale a favore degli spedizionieri doganali, istituito con l'art. 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, modificato con l'articolo unico della legge 4 marzo 1969, n. 88. Tali norme sostituiscono ad ogni effetto quelle in materia previdenziale di cui agli articoli da 48 a 80 del regolamento approvato con il decreto ministeriale 10 marzo 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 24 aprile 1964.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, addì 30 ottobre 1973

Il Ministro per le finanze
COLOMBO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Norme per l'organizzazione ed il funzionamento del fondo previdenziale ed assistenziale a favore degli spedizionieri doganali, istituito con l'art. 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, modificato con la legge 4 marzo 1969, n. 88.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Il fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito dall'art. 15 della legge 22 dicembre 1960, numero 1612, modificato dall'articolo unico della legge 4 marzo 1969, n. 88, ha sede in Roma.

Art. 2.

Tutti gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo nazionale sono iscritti d'ufficio al fondo.

L'iscrizione è effettuata in apposito elenco, formato e tenuto aggiornato dalla giunta esecutiva del fondo, ed ha la stessa decorrenza della iscrizione nell'albo nazionale predetto.

Art. 3.

La cancellazione e la radiazione dall'albo nazionale comportano la cancellazione, con pari decorrenza, dall'elenco di cui al precedente art. 2.

Le detrazioni di anzianità di iscrizione all'albo, a qualsiasi causa dovute, comportano uguali detrazioni di anzianità di iscrizione al fondo.

Art. 4.

E' cancellato dall'elenco degli iscritti al fondo lo spedizioniere doganale che per due anni consecutivi non eserciti la professione, sempre che non si tratti di inattività dovuta a causa di malattia.

La cancellazione è deliberata dal consiglio di amministrazione del fondo su segnalazione del competente consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali.

E' demandato agli organi professionali il controllo sullo esercizio effettivo dell'attività professionale per il godimento delle prestazioni del fondo. Detto controllo deve esercitarsi con le modalità stabilite dal consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, sentito il consiglio di amministrazione del fondo.

La domanda per la eventuale successiva reiscrizione deve essere indirizzata al fondo tramite il competente consiglio compartimentale che provvede al relativo inoltro entro sessanta giorni dalla data di presentazione, esprimendo il proprio parere.

Art. 5.

Sono organi del fondo:

1) il presidente;
2) il consiglio di amministrazione;
3) la giunta esecutiva;
4) il collegio dei revisori.

Art. 6.

Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione, ha la legale rappresentanza del fondo, convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed è coadiuvato dal vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 7.

All'amministrazione del fondo provvede il consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione è composto di nove membri eletti a scrutinio segreto dai componenti elettivi dei consigli compartimentali tra gli iscritti al fondo.

L'elezione è indetta dal consiglio nazionale degli spedizionieri doganali e deve precedere di almeno trenta giorni la data di scadenza del consiglio di amministrazione uscente; l'organizzazione delle operazioni elettorali è affidata alla giunta esecutiva del consiglio nazionale medesimo.

Per lo svolgimento delle elezioni si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25 del decreto ministeriale 10 marzo 1964 recante norme di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 24 aprile 1964.

Contro i risultati delle elezioni gli interessati possono proporre ricorso, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla avvenuta proclamazione degli eletti, al consiglio nazionale. Il ricorso non sospende gli effetti della votazione.

Il presidente del consiglio nazionale convoca i consiglieri eletti, per l'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione. Fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione rimane in carica il consiglio uscente.

Art. 8.

La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con quelle di membro del consiglio nazionale e di un consiglio compartimentale. Salvo espressa opzione da manifestare entro dieci giorni dalla proclamazione, si presume la rinuncia alla carica di consigliere di amministrazione del fondo.

I componenti del consiglio di amministrazione del fondo prestano gratuitamente la loro opera, salvo quanto previsto nel successivo art. 11, lettera *i*).

Art. 9.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Il consiglio di amministrazione deve essere convocato almeno ogni tre mesi ed ogni volta che ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti in carica od il collegio dei revisori di cui al successivo art. 14.

L'avviso di convocazione deve essere inviato per mezzo di lettera raccomandata spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta oppure, in caso di urgenza o di necessità, a mezzo di telegramma spedito almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della seduta, nonchè l'elenco degli argomenti da trattare.

Per la validità delle sedute del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno sette membri, ivi compreso il presidente dell'adunanza, e la presenza di almeno due componenti del collegio dei revisori. I verbali delle sedute sono redatti da un segretario, nominato dal consiglio anche fra persone ad esso estranee e non iscritte al fondo; detti verbali sono sottoscritti dal segretario stesso e dal presidente.

Le deliberazioni sono adottate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

Le persone presenti alle sedute del consiglio che non siano componenti del consiglio medesimo non hanno diritto al voto.

I componenti del consiglio di amministrazione assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive decadono dalla carica.

Decadono altresì i consiglieri nei cui confronti sia stato adottato in via definitiva uno dei provvedimenti previsti dallo art. 12, comma primo, lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) della legge 22 dicembre 1960, n. 1612.

Art. 10.

In caso di decadenza, dimissioni, rinuncia o cessazione dalla carica per altra causa di consiglieri di amministrazione del fondo, subentrano gli iscritti che nell'ultima elezione per il consiglio di amministrazione abbiano riportato il maggior numero di voti validi fra i candidati non eletti e, in mancanza di questi, si procede, con le stesse modalità, ad elezioni suppletive per il numero di consiglieri necessari alla integrazione del consiglio. I consiglieri che subentrano rimangono in carica fino alla scadenza del consiglio.

Art. 11.

Il consiglio di amministrazione del fondo ha le seguenti attribuzioni:

a) elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente del consiglio medesimo nonchè i membri della giunta esecutiva di cui al successivo art. 12;

b) delibera la convenzione per il servizio di assistenza di cui all'art. 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, modificato con legge 4 marzo 1969, n. 88;

c) approva i bilanci preventivo e consuntivo;

d) propone agli organi ministeriali competenti i valori unitari delle marche previdenziali e assistenziali e la misura del contributo personale annuo di cui al successivo art. 15;

e) delibera sugli investimenti delle entrate ai sensi del successivo art. 19;

f) delibera sulle assunzioni e sui licenziamenti del personale dipendente dal fondo e dà direttive alla giunta esecutiva per l'amministrazione del personale medesimo;

g) dispone i controlli in materia di uso delle marche di cui alla precedente lettera *d*);

h) liquida le prestazioni del fondo;

i) stabilisce i criteri e le modalità per il rimborso ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori delle spese di viaggio e di soggiorno da essi sostenute nell'interesse del fondo;

l) stabilisce il compenso da attribuire alle persone non iscritte al fondo che prestano la loro opera per il funzionamento del fondo stesso;

m) decide sulle cancellazioni dall'elenco degli iscritti al fondo nei casi previsti al precedente art. 4;

n) esercita ogni altra attribuzione prevista dal presente regolamento.

Avverso i provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione gli interessati possono proporre ricorso al consiglio nazionale entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il presidente del consiglio nazionale può, con proprio provvedimento, disporre la sospensione provvisoria della esecuzione della deliberazione impugnata.

Art. 12.

La giunta esecutiva è composta dal presidente, dal vice presidente e da tre membri del consiglio di amministrazione del fondo, uno dei quali ha la firma congiunta con il presidente per ciò che concerne i prelevamenti dai conti di deposito intestati al fondo presso l'azienda di credito cui, a norma del successivo art. 18, è affidato il servizio di cassa nonchè dai conti correnti postali intestati al fondo medesimo.

Per la validità delle sedute della giunta è necessaria la presenza di almeno tre componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente dell'adunanza.

La giunta esecutiva ha le seguenti attribuzioni:

a) dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

b) predispone i bilanci preventivo e consuntivo;

c) cura la gestione delle entrate del fondo;

d) autorizza spese straordinarie e urgenti, sottoponendole poi a ratifica del consiglio di amministrazione;

e) predispone i provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali a favore degli aventi diritto nonchè quelli in materia assistenziale che siano previsti nella convenzione di cui al precedente art. 11, lettera *b*);

f) provvede alla formazione e tenuta dell'elenco degli iscritti al fondo.

Art. 13.

La giunta esecutiva è coadiuvata da un direttore amministrativo. Il direttore amministrativo provvede ai servizi amministrativi del fondo e sovraintende al personale addettovi. Egli coadiuva, altresì, la giunta esecutiva nell'attuazione delle deliberazioni del consiglio e propone i provvedimenti da adottare per i servizi ai quali è preposto. Predispone infine gli elementi necessari per la redazione dei bilanci e svolge ogni altro compito che gli sia demandato dal presidente, dal consiglio di amministrazione e dalla giunta esecutiva nei limiti delle rispettive competenze.

Alla nomina ed al licenziamento del direttore amministrativo provvede il consiglio di amministrazione del fondo a norma del precedente art. 11, lettera *f*).

Art. 14.

Il collegio dei revisori è nominato dal Ministro per le finanze ed è costituito come segue:

Presidente:

un funzionario appartenente al ruolo dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, in servizio presso la direzione generale delle dogane e imposte indirette, con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Membri:

a) un funzionario in servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, designato dal Ministero stesso, con qualifica non inferiore a direttore di sezione;

b) uno spedizioniere doganale iscritto al fondo, scelto fra i nominativi designati dalle associazioni nazionali della categoria professionale.

Il collegio dei revisori esamina i bilanci preventivo e consuntivo annuali sui quali formula, in apposita relazione, le proprie osservazioni e conclusioni; assiste alle sedute del consiglio di amministrazione e svolge le proprie funzioni in conformità con le disposizioni di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

I revisori durano in carica fino allo scioglimento del consiglio di amministrazione e possono essere riconfermati. Qualora perdano i requisiti richiesti per la nomina ovvero siano impediti per un periodo superiore a due mesi devono essere sostituiti.

CAPO II

FINANZIAMENTO E GESTIONE DEL FONDO

Art. 15.

Le entrate del fondo sono costituite:

a) da un contributo derivante dall'applicazione di apposite marche aventi le caratteristiche stabilite dal consiglio di amministrazione del fondo;

b) da un contributo personale annuo;

c) dai redditi del patrimonio;

d) da oblazioni volontarie e da altri proventi eventuali.

Art. 16.

Dalle entrate lorde di cui al precedente art. 15 è prelevata annualmente una somma non superiore al 10 per cento del totale per alimentare un fondo di riserva, la cui consistenza deve essere mantenuta ad un livello pari alla media annua delle citate entrate affluite nel triennio precedente. Il consiglio di amministrazione può stabilire che il fondo di riserva sia portato ad una maggiore consistenza, purchè non superiore al limite del triplo della suddetta media annua.

Il fondo di riserva è utilizzato per integrare le somme occorrenti per far fronte alle prestazioni previdenziali ed assistenziali quando le entrate risultano insufficienti.

Art. 17.

Presso il fondo sono istituite separate gestioni per la previdenza e per l'assistenza sanitaria.

Le entrate di cui ai punti *a*) e *b*) del precedente art. 15, dedotte le somme destinate alla alimentazione del fondo di riserva ed alla copertura delle spese generali indivisibili, sono devolute in parte alla gestione previdenziale ed in parte alla gestione relativa all'assistenza sanitaria.

La ripartizione di tali entrate tra le due gestioni è stabilita annualmente con delibera del consiglio di amministrazione del fondo da sottoporre all'approvazione dei Ministeri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale.

Le entrate di cui ai punti *c*) e *d*) del precedente art. 15 sono ripartite dal consiglio di amministrazione fra le due gestioni a seconda delle rispettive esigenze.

Art. 18.

L'esercizio finanziario del fondo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sono composti ciascuno di due separate sezioni: una per la gestione della previdenza e l'altra per la gestione dell'assistenza sanitaria.

Per ciascun esercizio, la giunta esecutiva predispone, entro il 31 ottobre ed il 31 marzo, rispettivamente il bilancio preventivo e quello consuntivo, e li trasmette per l'esame al collegio dei revisori. Successivamente i progetti di ciascun bilancio, integrati con la relazione del collegio dei revisori, vengono presentati al consiglio di amministrazione per l'approvazione.

Dopo l'approvazione i bilanci sono resi noti agli iscritti mediante affissione negli uffici delle direzioni delle circoscrizioni doganali, e, in copia, inviati al Ministero delle finanze e a quello del lavoro e della previdenza sociale, nonchè al consiglio nazionale ed ai consigli compartimentali.

Il servizio di cassa del fondo è affidato ad una azienda di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale mediante apposita convenzione approvata dal consiglio di amministrazione del fondo stesso.

Art. 19.

Le somme di cui non sia necessario conservare la liquidità sono investite:

1) in acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

2) in acquisti di beni immobili con l'osservanza delle norme di cui all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Le deliberazioni sugli investimenti previsti al punto 2) devono essere adottate con il voto favorevole di almeno sette membri del consiglio di amministrazione.

Art. 20.

Ciascun iscritto al fondo è tenuto ad applicare le marche di cui al punto *a*) del precedente art. 15 sui sottoindicati atti comunque sottoscritti o presentati dall'iscritto medesimo:

a) sulla « matrice » delle dichiarazioni doganali e sui manifesti delle merci arrivate, compresi i manifesti di partenza presentati ai successivi approdi quali manifesti di arrivo;

b) sull'esemplare dei manifesti di partenza destinato ad essere trattenuto dalla dogana;

c) sugli elenchi sostitutivi dei manifesti;

d) sulle bollette figlie di cauzione e lasciapassare, nazionali od estere, presentate alla dogana di arrivo ove il relativo esito avviene senza la presentazione di successiva dichiarazione doganale;

e) sulle copie uso matrice dei documenti di trasporto che sostituiscono i documenti doganali;

f) sulle copie uso matrice dei documenti commerciali che sostituiscono i documenti doganali;

g) su qualsiasi altro documento sostitutivo o comprensivo della dichiarazione doganale;

h) sulle istanze e sui ricorsi rivolti ad organi della pubblica amministrazione nell'interesse di ditte assistite o rappresentate.

L'onere delle marche resta a carico dello spedizioniere doganale senza diritto di rivalsa.

Art. 21.

Le marche sono stampate a cura e spese del fondo e sono affidate, per la vendita agli spedizionieri doganali, all'azienda di credito che cura il servizio di cassa a norma del precedente art. 18. Il consiglio di amministrazione del fondo può stabilire altri sistemi di distribuzione delle marche stesse e, in tale caso, il ricavato della vendita deve essere versato all'azienda di credito suddetta.

Le marche ovunque applicate a norma del precedente art. 20 devono essere annullate, all'atto dell'accettazione del documento, a cura degli uffici della pubblica amministrazione.

Lo spedizioniere doganale ha l'obbligo di adempiere le prescrizioni che il consiglio di amministrazione stabilisce ai fini del controllo riguardante l'uso delle marche.

Gli uffici dell'amministrazione finanziaria devono segnalare ai competenti consigli compartimentali, ai fini dell'applicazione delle marche e dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 40, lettera *c*), delle norme di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, approvate con decreto ministeriale 10 marzo 1964, i nominativi degli spedizionieri doganali che risultino inadempienti all'obbligo dell'applicazione delle marche previdenziali.

Art. 22.

Il contributo personale annuo di cui al punto *b*) del precedente art. 15 è dovuto da ciascun iscritto al fondo.

Il pagamento del contributo è effettuato mediante versamento sul conto corrente postale intestato al fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.

Nei confronti degli inadempienti viene adottato il provvedimento della sospensione temporanea dall'albo professionale previsto dall'art. 12, lettera *d*), della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, fino a quando non viene a cessare lo stato di morosità.

Art. 23.

I valori delle marche di cui al precedente art. 20 e le misure del contributo personale annuo di cui al precedente articolo 22 sono fissati entro il 30 settembre di ogni anno, per il successivo anno solare, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per le finanze, sentito il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Il provvedimento tiene conto delle proposte formulate dal consiglio di amministrazione del fondo, che deve a tal fine predisporre un apposito piano finanziario, dal quale possa rilevarsi il prevedibile fabbisogno del fondo per l'anno successivo.

Qualora entro il termine di cui al precedente comma i valori delle marche e la misura del contributo personale annuo non vengano modificati, si intendono confermati per l'anno successivo quelli in vigore.

Capo III
TRATTAMENTO DI PREVIDENZA

Art. 24.

Il trattamento di previdenza consiste nella concessione delle seguenti prestazioni:

a) pensione ordinaria;

b) pensione di invalidità;

c) pensione ai superstiti;

d) indennità di buonuscita.

La concessione dei trattamenti di cui ai precedenti punti *a*), *b*) e *d*) è subordinata alla cancellazione od alla radiazione dall'albo professionale. Qualora la concessione della pensione ordinaria o di invalidità sia rifiutata per mancanza dei requisiti prescritti, l'interessato ha diritto, nei casi di cancellazione dall'albo disposta a sua domanda, alla reiscrizione nell'albo stesso con effetto dalla data di cancellazione, verso restituzione della indennità di buonuscita eventualmente già corrispostagli.

Le pensioni corrisposte dal fondo sono cumulabili con altre pensioni di cui gli spedizionieri doganali beneficiano o beneficieranno a qualunque titolo.

Le pensioni sono pagate in tredici rate, di cui dodici mensili posticipate da corrispondersi il giorno 5 di ogni mese e la tredicesima da corrispondersi il 15 dicembre di ogni anno.

Nel primo anno solare di corresponsione della pensione l'importo della tredicesima rata è pari a tanti dodicesimi di una rata mensile ordinaria per quanti sono i mesi compresi fra il primo giorno del mese di decorrenza della pensione ed il 31 dicembre.

Art. 25.

La pensione ordinaria spetta, su domanda, all'iscritto che abbia compiuto almeno sessanta anni di età e che abbia altresì maturato una anzianità di iscrizione al fondo non inferiore ai venti anni.

La pensione corrispondente all'anzianità di iscrizione minima di cui al precedente comma è stabilita nella misura di L. 1.625.000 annue. Per ogni anno di iscrizione al fondo in più dei venti, l'importo predetto è maggiorato di un ventesimo, fino a raggiungere il limite massimo di L. 3.250.000 annue, corrispondenti alla anzianità complessiva di quaranta anni.

Ai fini del computo della anzianità di iscrizione le frazioni di un anno, se superiori a sei mesi, sono considerate come anno compiuto.

A favore dell'iscritto cui sia stato riconosciuto dalla competente autorità il diritto alle campagne di guerra, si applicano, sempreché lo stesso abbia già maturato l'anzianità di iscrizione minima di cui al primo comma del presente articolo, le disposizioni previste per i dipendenti dello Stato. La valutazione delle campagne di guerra è esclusa nei confronti degli iscritti che fruiscano di altra pensione non di guerra ai fini della quale le campagne stesse siano state già computate.

La pensione ordinaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della cancellazione dall'elenco degli iscritti al fondo, se la domanda è presentata entro i due anni dalla cancellazione; trascorso inutilmente tale termine, la pensione decorre dalla data della domanda.

Art. 26.

La pensione di invalidità spetta, su domanda, all'iscritto che, prima di aver acquisito il diritto alla pensione ordinaria, diventi inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività professionale in dipendenza di infortunio o malattia purchè abbia maturato una anzianità di effettiva iscrizione al fondo non inferiore ai due anni.

La pensione di invalidità è di importo pari a quello della pensione minima ordinaria, salvo la maggiorazione, spettante a norma del precedente art. 25, per l'eventuale periodo eccedente i venti anni conseguente alla valutazione delle campagne di guerra.

Tuttavia, se l'infortunio o la malattia sono dovuti a cause direttamente connesse con l'esercizio della professione si prescinde dal requisito dei due anni di iscrizione al fondo e lo importo della pensione è stabilito, sentito il parere del consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, in misura pari alla pensione ordinaria massima. Tale disposizione si applica anche se l'iscritto abbia già acquisito il diritto alla pensione ordinaria.

La pensione di invalidità decorre dal giorno successivo a quello di cancellazione dall'albo professionale.

Lo stato di invalidità assoluta e permanente dell'iscritto è accertato dal fondo.

In caso di ricorso, il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali deferisce l'accertamento dello stato di invalidità ad un collegio composto di tre medici, dei quali uno è nominato dal consiglio medesimo, uno dal ricorrente ed il terzo dal medico provinciale del capoluogo ove ha sede il consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali al cui albo professionale è iscritto il ricorrente.

Il collegio si riunisce nella località ove risiede il consiglio compartimentale suddetto e decide a maggioranza.

Il ricorrente sostiene le spese per il sanitario da lui designato; le spese per gli altri due sanitari e per il lavoro del collegio sono a carico totale del fondo nel caso di riconoscimento dell'invalidità e per metà a carico del ricorrente in caso contrario.

Il fondo può accertare la permanenza dello stato di inabilità mediante visite di controllo disposte d'ufficio.

La erogazione della pensione cessa con il cessare dell'inabilità totale ed è sospesa nei confronti del pensionato che rifiuti di sottoporsi ad eventuali revisioni.

La pensione di invalidità non è cumulabile con quella ordinaria prevista dal presente regolamento e si intende confermata definitivamente al compimento, da parte del pensionato, del sessantacinquesimo anno di età.

Art. 27.

In deroga a quanto previsto nel secondo e terzo comma del precedente art. 26, l'importo annuo della pensione di invalidità spettante agli iscritti che hanno iniziato l'esercizio della professione in età superiore a quarantacinque anni è pari ad un ventesimo della pensione ordinaria minima per ogni anno di effettiva iscrizione al fondo.

Se l'infortunio o la malattia sono dovute a cause direttamente connesse con l'esercizio della professione, l'importo anzidetto è stabilito, sentito il parere del consiglio nazionale, in misura pari ad un ventesimo della pensione ordinaria massima per ogni anno di effettiva iscrizione al fondo.

Art. 28.

La pensione ordinaria e la pensione per invalidità sono reversibili a favore dei superstiti indicati nel successivo art. 29 in misura pari alle seguenti aliquote:

1) sessanta per cento per un superstite;
2) ottanta per cento per due superstiti;
3) cento per cento per tre o più superstiti.

Nel caso di concorso di più superstiti, la pensione risultante secondo le aliquote precedenti è attribuita ai medesimi in parti uguali.

Nel caso di variazione della composizione del nucleo dei superstiti, la pensione è riliquidata secondo la nuova composizione, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è avvenuta la variazione.

La reversibilità a favore del coniuge non compete quando il pensionato abbia contratto il matrimonio dopo aver compiuto il settantesimo anno con persona con la quale sussista una differenza di età maggiore di venti anni ed il matrimonio sia durato meno di due anni. Tale esclusione, tuttavia, non opera se dal matrimonio sia nata prole anche postuma.

Art. 29.

In caso di morte dell'iscritto che abbia acquisito il diritto a pensione ordinaria è concesso ai superstiti un trattamento di reversibilità calcolato secondo le aliquote indicate nel precedente art. 28 sulla pensione spettante al momento del decesso.

Se l'iscritto muore prima di aver conseguito il diritto alla pensione ordinaria, purchè abbia maturato una anzianità di effettiva iscrizione al fondo non inferiore a due anni, il trattamento di reversibilità in favore dei superstiti è calcolato sulla pensione ordinaria minima secondo le aliquote indicate nel precedente art. 28 salvo la maggiorazione spettante ai sensi del precedente art. 25 per l'eventuale periodo eccedente i venti anni conseguente alla valutazione delle campagne di guerra.

Qualora il decesso dell'iscritto sia dovuto a cause direttamente connesse con l'esercizio della professione, si prescinde dal requisito dei due anni di iscrizione al fondo e l'importo della pensione di reversibilità è calcolato, sentito il parere del consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, sulla pensione ordinaria massima secondo le aliquote indicate nel precedente art. 28.

Nel caso di concorso di più superstiti o di variazioni della composizione del nucleo degli stessi si applicano le norme di cui al comma secondo e terzo del precedente art. 28.

Sono considerati superstiti dell'iscritto o, nei casi di reversibilità di cui al precedente art. 28, del pensionato:

a) la moglie non legalmente separata per sua colpa;

b) i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali riconosciuti e giudizialmente dichiarati, che non abbiano raggiunto la maggiore età o, se studenti, che non abbiano superato i 26 anni di età, purchè in ogni caso risultino a carico dello iscritto o del pensionato, e se figlie, anche nubili;

c) i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali riconosciuti e giudizialmente dichiarati, di età superiore a quelle indicate nel precedente punto *b*) ed il marito, qualora da epoca anteriore al decesso dell'iscritto o del pensionato risultino inabili a qualsiasi lavoro proficuo ed a carico dello stesso, e se figlie, anche nubili.

Perdono il diritto al trattamento di pensione già in godimento:

il coniuge, allorchè contragga nuovo matrimonio;

i figli di ambo i sessi, al compimento delle età indicate nel precedente comma, punto *b*), ovvero, se figlie, dalla data del matrimonio che sia contratto prima del raggiungimento di dette età;

i coniugati inabili di cui al precedente comma, punto *c*), allorchè venga riconosciuta la cessazione della inabilità, ovvero, se figlie, allorchè contraggano matrimonio.

Per l'accertamento ed il controllo dello stato di inabilità richiesta per i familiari di cui al punto *c*) del terzo comma si applicano le norme del precedente art. 26.

La pensione a favore dei superstiti decorre dal giorno successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell'iscritto o del pensionato, se la domanda è presentata entro due anni dalla morte; trascorso inutilmente tale termine, la pensione decorre dalla data della domanda.

Art. 30.

In deroga a quanto stabilito nel secondo comma del precedente art. 29, l'importo annuo della pensione a favore dei superstiti degli iscritti che iniziarono l'esercizio della professione in età superiore a quarantacinque anni e che sono deceduti prima di aver conseguito il diritto alla pensione ordinaria, è calcolato su un ventesimo della pensione ordinaria minima per ogni anno di effettiva iscrizione al fondo secondo le aliquote indicate nel precedente art. 28.

Qualora il decesso sia dovuto a cause direttamente connesse con l'esercizio della professione, l'importo anzidetto è calcolato, sentito il parere del consiglio nazionale, su un ventesimo della pensione ordinaria massima per ogni anno di effettiva iscrizione al fondo.

Art. 31.

Gli importi delle pensioni erogate dal fondo sono aumentati con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

Ai fini previsti nel precedente comma la variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciottesimo al settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento.

L'aumento della pensione non ha luogo quando l'aumento dell'indice di cui al primo comma risulta inferiore al due per cento; in tal caso, nell'anno successivo l'aumento delle pensioni ha luogo indipendentemente dall'entità dell'aumento dell'indice del costo della vita.

La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma è accertata con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.

Gli aumenti derivanti dalla applicazione del presente articolo si applicano sia alle pensioni già in godimento al 1° gennaio di ciascun anno sia a quelle concesse nel corso dell'anno medesimo.

Art. 32.

A ciascun iscritto al fondo, all'atto della cancellazione o radiazione dall'albo professionale, compete una indennità di buonuscita, commisurata agli anni di effettiva iscrizione al fondo, computando come anno compiuto le frazioni di anno superiori a sei mesi.

In caso di morte dell'iscritto, si applica la disposizione di cui all'art. 2122 del codice civile.

L'importo della indennità è stabilito, per ogni anno di effettiva iscrizione, in misura pari ad un tredicesimo della pensione ordinaria minima vigente alla data della cancellazione dall'elenco degli iscritti al fondo ovvero del decesso. A favore degli iscritti che vengono cancellati o radiati dall'albo professionale prima di aver conseguito il diritto alla pensione ordinaria e che non abbiano titolo per ottenere la pensione per invalidità lo importo della indennità è stabilito, per ogni anno di effettiva iscrizione, in misura pari a due tredicesimi della pensione ordinaria minima vigente alla data della cancellazione dall'elenco.

Art. 33.

Per ottenere la concessione della pensione e della indennità di buonuscita gli aventi diritto devono far pervenire al fondo, tramite il rispettivo consiglio compartimentale, la domanda corredata dai documenti richiesti.

CAPO IV

TRATTAMENTO DI ASSISTENZA

Art. 34.

L'assistenza sanitaria da parte del fondo consiste nelle seguenti prestazioni:

a) assistenza medica, generica e specialistica;
b) assistenza farmaceutica;
c) assistenza chirurgica;
d) assistenza ospedaliera;
e) assistenza ostetrica;
f) accertamenti diagnostici e di laboratorio;
g) cure fisiche;
h) cure termali.

Le condizioni e le modalità di attuazione dell'assistenza sanitaria sono stabilite dal consiglio di amministrazione del fondo sulla base delle clausole contenute nella convenzione che il fondo stesso è autorizzato a stipulare a norma dell'art. 15, secondo comma, della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, modificato con la legge 4 marzo 1969, n. 88.

Art. 35.

Hanno diritto all'assistenza sanitaria gli iscritti al fondo, nonchè i titolari delle pensioni dirette ed i titolari delle pensioni o quote di pensioni ai superstiti corrisposte dal fondo medesimo.

Hanno altresì diritto all'assistenza sanitaria i familiari delle persone di cui al precedente comma. A tale effetto sono considerati familiari coloro che avrebbero diritto, in caso di morte dell'iscritto o del titolare di pensione diretta, al trattamento di pensione ai superstiti secondo le disposizioni di cui ai precedenti articoli 28 e 29.

Le persone indicate nei precedenti commi sono escluse dalla assistenza sanitaria a carico del fondo qualora risultino soggette ad altra forma di assicurazione obbligatoria di malattia, salvo che non dimostrino di aver rinunciato espressamente alle prestazioni assistenziali ad esse spettanti in base a tale altra forma di assicurazione.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 36.

I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano in carica fino alla fine del triennio dall'insediamento. Il numero dei componenti del consiglio di amministrazione è integrato a nove con l'insediamento dei due iscritti che nell'ultima elezione di tale organo abbiano riportato il maggior numero di voti validi fra i candidati non eletti. In mancanza di questi si procede all'integrazione con elezioni suppletive. I due consiglieri suddetti rimangono in carica fino alla scadenza del consiglio.

Art. 37.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il computo della anzianità di iscrizione al fondo dei periodi di cui all'art. 81 delle norme di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, è subordinato al pagamento di una quota di riscatto pari ai due dodicesimi del contributo personale annuo di cui al precedente art. 22, vigente alla data della cancellazione o radiazione dall'albo professionale o del decesso dell'iscritto, per ciascuna annualità da riscattare.

E' in facoltà degli iscritti di versare la quota anzidetta anche prima della cessazione dell'attività professionale. Per l'esercizio di tale facoltà gli interessati sono tenuti a presentare apposita domanda al consiglio di amministrazione del fondo, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la quota anzidetta è commisurata al contributo personale annuo vigente alla data di spedizione della domanda.

A richiesta degli interessati, la quota di riscatto è ripartita in tante rate mensili uguali per quante sono le annualità da riscattare. In tal caso la quota è maggiorata dell'interesse del quattro per cento annuo a scalare.

Art. 38.

Le attività patrimoniali del fondo risultanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono destinate, nei limiti indicati nel precedente art. 16, al fondo di riserva.

In sede di prima applicazione del precedente art. 17, secondo comma, le entrate nette derivanti dalla vendita delle marche sono destinate per il settantacinque per cento alla gestione previdenziale e per il venticinque per cento alla gestione relativa all'assistenza sanitaria; le entrate costituite dai contributi personali annui sono destinate esclusivamente alla gestione previdenziale.

Art. 39.

Ai fini della prima applicazione del presente regolamento i valori delle marche di cui al precedente art. 20 sono fissati nella seguente misura:

per dichiarazioni per importazioni definitive, per esportazioni definitive, per temporanee importazioni e per temporanee esportazioni, per cauzioni merci estere, per introduzioni in deposito, per reimportazioni, per riesportazioni e lasciapassare merci estere:

se il valore dichiarato della merce non supera L. 500.000 . . . . L. 100

se il valore suddetto supera L. 500.000 ma non L. 5.000.000 . . . . » 200

se il valore suddetto supera L. 5.000.000 ma non L. 15.000.000 . . . . » 300

se il valore suddetto supera L. 15.000.000 ma non L. 50.000.000 . . . . » 400

se il valore suddetto supera L. 50.000.000 . . » 500

per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per navi:

di stazza netta fino a 1000 tonnellate . . . » 200

di stazza netta superiore a 1000, ma non a 5000 tonnellate . . . . » 300

di stazza netta superiore a 5000, ma non a 10.000 tonnellate . . . . » 400

di stazza netta superiore a 10.000 tonnellate » 500

per ogni altra dichiarazione, nonché per ogni istanza o ricorso: . . . . » 100

per i documenti di cui ai punti *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) del predetto art. 20, il valore delle marche è quello stabilito per le dichiarazioni doganali da essi sostituite o in essi comprese.

Agli stessi fini, la misura del contributo personale di cui al precedente art. 22 è stabilita in lire centoventimila annue.

Art. 40.

Le pensioni a carico del fondo in godimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono riliquidate, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della entrata in vigore medesima, nelle nuove misure conseguenti alla applicazione dei precedenti articoli 25, 26, 28 e 29.

Per i periodi di esercizio dell'attività di spedizioniere doganale antecedenti l'entrata in funzione degli albi professionali, nonchè per i periodi di interruzione della validità della patente per cause dipendenti dallo stato di guerra, già computati nella anzianità di iscrizione al fondo ai fini della concessione delle pensioni di cui al comma precedente, la riliquidazione comporta il recupero delle quote di riscatto dovute a norma del precedente art. 37, calcolate sulla base della misura del contributo personale annuo fissata nell'ultimo comma del precedente articolo 39. Il recupero è effettuato mediante ritenute mensili uguali sulle pensioni riliquidate, per un numero di mensilità pari alle annualità riscattate, prescindendo da maggiorazioni per interessi.

Nel primo anno solare di applicazione del presente regolamento la tredicesima rata di pensione è corrisposta per intero se la pensione risulta concessa con decorrenza non posteriore al 31 gennaio dell'anno stesso; se la pensione risulta invece concessa con decorrenza posteriore alla data anzidetta, si applica la disposizione di cui all'ultimo comma del precedente art. 24.

La disposizione di cui all'ultimo comma del precedente articolo 28 non si applica nei confronti dei coniugi dei pensionati deceduti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

In sede di prima applicazione del precedente art. 31, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinato confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciottesimo al settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice relativo al periodo dal 1° luglio 1972 al 30 giugno 1973. In ogni caso, il primo aumento non potrà decorrere da data anteriore al 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 41.

Ai superstiti degli spedizionieri doganali in possesso di patente valida alla data di entrata in vigore della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, deceduti prima della data di entrata in funzione degli albi professionali dopo aver esercitato per almeno due anni l'attività professionale, è concessa la pensione di reversibilità di cui al precedente art. 29, con l'osservanza della disposizione di cui al secondo comma del precedente art. 40.

La pensione a favore dei superstiti degli spedizionieri doganali di cui al comma precedente decorre dalla data di entrata in vigore delle presenti norme.

Art. 42.

L'indennità di buonuscita di cui al precedente art. 32 non compete se la cancellazione o la radiazione dall'albo professionale decorre da data anteriore a quella di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 43.

Il servizio di assistenza sanitaria avrà inizio il primo giorno del mese successivo a quello di approvazione della convenzione di cui al precedente art. 34, ultimo comma.

Visto, *il Ministro per le finanze*
COLOMBO

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTOLDI

(12863)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1973.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali tessili compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti nel comune di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 15 maggio 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica generale dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1973 concernente la corresponsione per un primo trimestre del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle industrie tessili, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti nel comune di Terni;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Perugia, corredata del parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un secondo trimestre ai lavoratori che al termine del primo trimestre si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 15 maggio 1971 è tuttora sussistente;

Decreta:

Il trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle industrie tessili, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti nel comune di Terni, già concesso per un primo trimestre con decreto ministeriale 22 maggio 1973, è prolungato per un secondo trimestre.

Roma, addì 15 novembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12854)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1973.

Riduzione del rimanente periodo di validità delle autorizzazioni, rilasciate dai capi delle circoscrizioni doganali anteriormente al 24 ottobre 1973, per l'importazione temporanea di « oli greggi di petrolio, destinati alle lavorazioni ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1972, modificato con i decreti ministeriali 30 novembre 1972 e 20 ottobre 1973, concernente, tra l'altro, l'elenco delle merci la cui importazione temporanea è avocata ai sensi dell'art. 178, ultimo comma, del predetto testo unico;

Considerato che nell'attuale situazione internazionale è opportuno seguire l'andamento del settore petrolifero, in modo globale e nei suoi vari aspetti, al fine di tutelare l'interesse dell'economia nazionale, e che quindi si rende anche necessario ridurre il periodo di validità delle autorizzazioni rilasciate dai capi delle Circoscrizioni doganali ai sensi dell'art. 177 del citato testo unico, anteriormente alla data del 20 ottobre 1973 per la parte ancora da utilizzare;

Ritenuto il parere espresso nella seduta del 10 novembre 1973 dal comitato consultivo di cui all'art. 221 del testo unico allegato al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Decreta:

Art. 1.

Il rimanente periodo di validità delle autorizzazioni, rilasciate anteriormente al 24 ottobre 1973, per l'importazione temporanea di « oli greggi di petrolio, destinati alle lavorazioni » di cui alla voce doganale ex 27.09, è ridotto a quindici giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1973

Il Ministro per le finanze
COLOMBO

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTEOTTI

(13030)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1973.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi per investimenti liberi nel mese di dicembre 1973.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 10 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 20 marzo 1973, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere per l'anno finanziario 1973 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1973, che apporta alcune modifiche alla scadenza e alle condizioni di emissione dei buoni ordinari del Tesoro da emettere nei mesi da settembre a dicembre 1973;

Decreta:

E' disposta nel mese di dicembre 1973 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi, per investimenti liberi, fino al limite massimo in valore nominale di lire 200 miliardi.

Per detti buoni il prezzo di emissione è stabilito in L. 95,75 per cento lire di valore nominale.

L'emissione verrà effettuata il giorno 31 dicembre 1973.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1973

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1973
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 78

(13031)

ORDINANZA MINISTERIALE 8 novembre 1973.

Misure profilattiche contro il colera nei confronti delle provenienze dalla Rodesia, Malawi, Mozambico, Kuwait, Ceylon.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Attese le notizie riguardanti l'insorgenza di casi di colera in Rodesia, Malawi, Mozambico, Kuwait, Ceylon;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il regolamento di sanità marittima (regio decreto 29 settembre 1895, n. 636) e successive modifiche;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dalla Rodesia, dal Malawi, dal Mozambico, dal Kuwait e da Ceylon sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1973

p. *Il Ministro*: GUERRINI

(12873)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1973, registro n. 379 Esteri, foglio n. 369 è stato respinto il ricorso straordinario presentato in data 28 dicembre 1970 dal sig. Francesco Mangione avverso la nota n. 0050363 della Direzione generale del personale, ufficio III del Ministero degli affari esteri in data 26 giugno 1970.

(12871)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 14 novembre 1973:

Corbelli Piergiorgio, notaio residente nel comune di Castellarano, distretto notarile di Reggio Emilia, è trasferito nel comune di Scandiano, stesso distretto.

Corradi Guido, notaio residente nel comune di Cremona, è trasferito nel comune di Castelnuovo di Sotto, distretto notarile di Reggio Emilia.

Beccari Giuseppe, notaio residente nel comune di S. Benedetto Po, distretto notarile di Mantova, è trasferito nel comune di Carpineti, distretto notarile di Reggio Emilia.

Magnani Giovanni, notaio residente nel comune di Castelmassa, distretto notarile di Rovigo, è trasferito nel comune di Cavezzo, distretto notarile di Modena.

Dallari Giulio, notaio residente nel comune di Recoaro Terme, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Lama Mocogno, distretto notarile di Modena.

Trombetta Emilia, notaio residente nel comune di Cagli, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Pizzoli, distretto notarile di L'Aquila.

(12872)

Con decreto ministeriale 14 novembre 1973:

Peloso Cesare, notaio residente nel comune di Legnago, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Verona.

De Veszelka Italo, notaio residente nel comune di Grezzana, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Verona.

Vanzella Franco, notaio residente nel comune di Agira, distretto notarile di Nicosia, è trasferito nel comune di San Bonifacio, distretto notarile di Verona.

Costa Calogero, notaio residente nel comune di Mirabella Imbaccari, distretto notarile di Caltagirone, è trasferito nel comune di Genova.

Morra Flavio, notaio residente nel comune di Cicagna, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Genova.

Suetta Alberto, notaio residente nel comune di Varese Ligure, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Torriglia, stesso distretto.

Fernandez Giuseppe, notaio residente nel comune di Canicattì, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Bagheria, distretto notarile di Palermo.

Russo Antonino, notaio residente nel comune di Ciminna, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Bagheria, stesso distretto.

Pizzuto Francesco, notaio residente nel comune di Valledolmo, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Corleone, distretto notarile di Palermo.

Sorrentino Andrea, notaio residente nel comune di Enna, è trasferito nel comune di Termini Imerese.

(12874)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA

Concorsi a posti di operaio

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private e tenuto conto dei benefici riservati agli invalidi ed alle altre categorie privilegiate;

Visto il regolamento del personale operaio dell'Opera nazionale invalidi di guerra e i relativi ruoli organici, dai quali risultano vacanti complessivamente quattordici posti ed osservate le percentuali prescritte per le categorie privilegiate;

Vista la deliberazione commissariale 17 ottobre 1973, n. 36;

Determina:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di operaio dell'Opera nazionale invalidi di guerra:

a) Concorso, mediante prova d'arte ed esperimento pratico, a due posti di operaio specializzato di 1ª categoria, dei quali uno con mansioni di capo cuoco e l'altro di addetto ad impianti idraulici, da destinare alla casa nazionale per grandi invalidi di guerra « Principe Simone Abamelek Lazarew » di Firenze-Galluzzo, con paga annua lorda di L. 1.212.750, oltre le integrazioni di legge;

b) Concorso, mediante valutazione comparativa dei titoli e del servizio eventualmente prestato presso l'O.N.I.G., a otto posti di operaio comune di 3ª categoria, con paga annua lorda di L. 845.350, oltre le integrazioni di legge.

Di tali posti tre sono riservati a personale femminile, dei quali due con destinazione alla casa di riposo di Pavia-Gropello ed uno alla predetta casa nazionale di Firenze (Galluzzo).

Quattro dei vincitori saranno destinati, inoltre alla casa nazionale di Firenze-Galluzzo ed uno in sede da stabilirsi.

Art. 2.

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo le elevazioni del limite di età, di cui al successivo art. 3;

c) sana e robusta costituzione fisica nonchè idoneità al lavoro e al servizio connesso a ciascuna delle categorie di operai indicate nel precedente art. 1;

d) essere penalmente incensurato. In particolare non possono conseguire in ogni caso, la nomina ad operaio coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate dall'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego nell'amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico, per aver conseguito la nomina alle dipendenze dello Stato mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

e) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

f) aver conseguito la licenza elementare.

I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni. In particolare, tale limite è elevato:

1) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. La elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quelle di cui alla lettera *b*) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

2) ad anni 40 per gli ex combattenti, deportati in territorio nemico, perseguitati politici, profughi dalla Libia, dall'Africa orientale, e dai territori di confine;

3) ad anni 55 per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, ovvero per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro.

Si prescinde dal limite di età *per i dipendenti di ruolo* dell'ente e per il personale comunque in servizio presso l'O.N.I.G. alla data del 17 ottobre 1973.

Art. 4.

La domanda di ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1 redatta su carta da bollo da L. 500 e nella forma indicata nello schema annesso al presente bando di concorso (allegato *A* per gli operai specializzati, allegato *B* per gli operai comuni) dovrà essere presentata direttamente e spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'Opera nazionale invalidi di guerra - Direzione generale - Servizio del personale - Piazza Adriana n. 2 - c.a.p. 00193 Roma, in modo che pervenga entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, a pena di esclusione dal concorso:

1) cognome e nome, luogo e data di nascita;

2) la categoria (art. 1, lettera *a*) oppure *b*), del presente bando) per la quale intendono concorrere.

Qualora intendano concorrere per ambedue le categorie (operaio specializzato, operaio comune) gli aspiranti dovranno produrre separate domande;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) di essere in possesso della licenza elementare;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite di età;

8) se hanno avuto precedenti rapporti d'impiego o di lavoro con una pubblica amministrazione e, in caso affermativo, le eventuali cause di risoluzione del rapporto stesso.

Inoltre dovranno dichiarare:

a) il mestiere esercitato ed i precedenti servizi eventualmente prestati presso l'O.N.I.G. o presso enti pubblici e privati;

b) se siano in possesso di alcuno dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina e, in caso affermativo, allegare alla domanda il certificato che attesti il possesso del titolo in originale o in copia autentica;

c) il loro preciso recapito, il comune di attuale residenza e i comuni, ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze negli ultimi dodici mesi;

d) di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione ed in particolare, per quanto concerne il concorso a posti di operaio di 1ª categoria specializzato la sede di servizio di Firenze, località Galluzzo, e per quanto concerne i posti di operaio di 3ª categoria comune le sedi indicate all'art. 1, lettera *b*).

Infine, gli aspiranti ai posti di operaio comune di 3ª categoria, di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1, debbono indicare nella domanda e allegare alla domanda stessa, tutti quei titoli (*attestati professionali, di datori di lavoro o di enti presso i quali il candidato abbia prestato o presti attività lavorativa* etc.) che ritengano utili ai fini della graduatoria.

Non saranno presi in esame i titoli che perverranno alla amministrazione successivamente.

L'Opera nazionale invalidi di guerra non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni o da mancate informazioni di variazione nell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'ente stesso.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per i dipendenti dell'ente è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Le domande che perverranno, comunque, incomplete delle notizie e dichiarazioni sopra enunciate ovvero prive di autentica della firma non saranno prese in considerazione.

Art. 5.

I candidati ammessi ai concorsi di operaio specializzato di cui al precedente art. 1, lettera *a*), saranno sottoposti a prova d'arte o esperimento pratico in relazione alle mansioni da disimpegnare (capo cuoco - addetto ad impianti idraulici).

Per conseguire l'idoneità i candidati dovranno riportare un punteggio non inferiore a 16 ventesimi.

La graduatoria di merito dei predetti candidati sarà formata esclusivamente sulla base dei punteggi riportati.

La data e la località presso la quale verranno effettuate le prove d'arte o gli esperimenti pratici saranno tempestivamente rese note agli interessati unitamente alle comunicazioni dell'ammissione ai concorsi.

Le spese di viaggio o di soggiorno che i concorrenti dovranno eventualmente sostenere per raggiungere la località indicata sono a carico dei concorrenti stessi.

Art. 6.

Le graduatorie dei candidati a posti di operaio comune di cui al precedente art. 1, lettera *b*), saranno formate in base alla valutazione comparativa dei titoli in possesso di ciascuno.

Art. 7.

La commissione per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti ai posti di operaio di 1ª categoria specializzato (capo cuoco - addetto ad impianti idraulici) nonchè per la valutazione dei titoli dei concorrenti ai posti di operaio di 3ª categoria comune, sarà nominata con apposita deliberazione.

Art. 8.

Le graduatorie dei vincitori e quelle degli idonei in ciascun concorso, osservate le disposizioni vigenti in materia di preferenze a parità di merito, saranno approvate con apposita deliberazione. La nomina dei vincitori sarà disposta con successivo provvedimento.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori dei concorsi di cui al presente bando dovranno produrre all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra - Direzione generale - Servizio del personale - Piazza Adriana n. 2 - c.a.p. 00193 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione i seguenti documenti, tutti su carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita. Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi della elevazione del limite di età dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo, secondo il caso, i relativi documenti;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dalla procura della Repubblica competente. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato rilasciato dal medico provinciale, da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la sana e robusta costituzione e la idoneità fisica del candidato al servizio continuativo ed incondizionato nella categoria di operaio per la quale ha concorso;

6) documento militare (solo per gli aspiranti di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare anche se siano riformati dopo la loro presentazione alle armi: copia o estratto dello stato di servizio militare ovvero copia o estratto del foglio matricolare;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, rilasciato dal commissario di leva di stato e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

7) licenza elementare.

I documenti di cui ai punti 2), 3), 4) e 5) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo. I dipendenti di ruolo dell'ente possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5), 6) e 7).

Art. 10.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre, prima della nomina, i vincitori dei concorsi a visita medica inappellabile da parte di apposita commissione, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Art. 11.

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai in prova per un periodo di sei mesi, rinnovabile una sola volta in caso di esito sfavorevole.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto personale di 2ª classe per il viaggio dal comune di residenza alla sede assegnata.

Art. 12.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che senza giustificato motivo, da valutarsi dall'amministrazione, non assumono servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Art. 13.

I vincitori del concorso di cui all'art. 1, lettera *a*) (operai specializzati) e cinque di quelli di cui all'art. 1, lettera *b*), hanno l'obbligo di risiedere nel comune di Firenze, e qualora l'amministrazione lo ritenga necessario, di prendere alloggio presso la casa « Simone Abamelek Lazarew » del Galluzzo.

In tale ipotesi l'alloggio sarà concesso gratuitamente.

Al personale alloggiato presso la suddetta casa è consentito di consumare i pasti dietro pagamento di una quota vitto.

Analogo obbligo di risiedere nel comune capoluogo incombe alle due vincitrici del concorso di cui all'art. 1, lettera *b*), destinate alla casa di riposo del Gropello (Pavia), con analoghe agevolazioni per quanto concerne il vitto e l'alloggio.

Roma, addì 27 ottobre 1973

Il commissario straordinario: MONACO

ALLEGATO *A*

Fac-simile di domanda per il concorso a due posti di operaio di 1ª categoria specializzato

All'Opera nazionale per gli invalidi di guerra - Direzione generale - Servizio personale - Piazza Adriana n. 2 - 00193 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . il . . residente in . . . . . (provincia . .), via . , . ., chiede di partecipare al concorso a due posti di operaio specializzato di 1ª categoria.

A tal fine dichiara:

1) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .

2) di non aver riportato condanne penali (1);

3) di essere in possesso della licenza elementare;

4) di aver assolto agli obblighi militari (oppure indicare altra posizione nei riguardi degli obblighi militari);

5) di aver diritto all'elevazione del limite di età a . anni per . . .;

6) di aver (o non aver) prestato servizio presso pubbliche amministrazioni e di aver lasciato il servizio alle dipendenze . . . . a seguito di (indicare chiaramente la causa che ha determinato la cessazione del rapporto d'impiego o di lavoro);

7) di aver esercitato il mestiere di . . . alle dipendenze di . . . . .,

8) di aver diritto a precedenza (o preferenza) nella nomina per la sua qualità di (combattente, invalido di guerra, orfano di guerra etc.) come risulta dall'attestato . . . . che allega alla presente domanda;

9) di essere residente nel comune di . (provincia . .) e di aver avuto, negli ultimi dodici mesi la residenza nel comune di . . . . . (provincia . . . . .);

10) di voler ricevere ogni comunicazione relativa al concorso al seguente recapito: . . . .

Dichiara di essere a conoscenza che la sede di servizio dei vincitori del concorso è in Firenze, località Galluzzo, e di accettare tale destinazione, nonché quelle successive che l'amministrazione dovesse stabilire.

(Data)

. . . .

(Firma autenticata)

. . . .

(1) In caso contrario, dichiarare le eventuali condanne subite e i precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati del casellario giudiziale o sia intervenuta amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione.

ALLEGATO *B*

Fac-simile di domanda per il concorso a otto posti di operaio comune di 3ª categoria

All'Opera nazionale per gli invalidi di guerra - Direzione generale - Servizio personale - Piazza Adriana n. 2 - 00193 ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . . . . (provincia . , . .) il . . residente in . . (provincia . . ..), via . . chiede di partecipare al concorso a otto posti di operaio di 3ª categoria comune.

A tal fine dichiara:

1) di essere iscritto alle liste elettorali del comune di . .,

2) di non aver riportato condanne penali (1);

3) di essere in possesso della licenza elementare;

4) di aver assolto agli obblighi militari (oppure indicare altra posizione nei riguardi degli obblighi militari);

5) di aver diritto all'elevazione del limite di età a . . anni per . . . .;

6) di aver (o non aver) prestato servizio presso pubbliche amministrazioni e di aver lasciato il servizio alle dipendenze . . . . a seguito di (indicare chiaramente la causa che ha determinato la cessazione del rapporto d'impiego o di lavoro);

7) di aver esercitato il mestiere di . . . . alle dipendenze di . . . . dal . . . . al . . . .;

8) di aver diritto a precedenza (o preferenza) nella nomina per la sua qualità di (combattente, invalido di guerra, orfano di guerra, invalido per servizio etc.) come risulta dall'attestato . . . . che allega alla presente domanda;

9) di essere attualmente residente nel comune di . . . . (provincia . . . .) e di aver avuto, negli ultimi dodici mesi la residenza nel comune di . . . . (provincia . . . .);

10) di voler ricevere ogni comunicazione relativa al concorso al seguente recapito: . . . .

Dichiara di essere a conoscenza che le sedi di servizio dei vincitori del concorso sono in Firenze, località Galluzzo, in Pavia, località Gropello, ed in altra da stabilire e di accettare, pertanto, tali destinazioni.

Ai fini della formazione della graduatoria, allega i seguenti documenti: (*indicare dettagliatamente e allegare gli attestati professionali, gli attestati di datori di lavoro e di enti presso i quali l'aspirante abbia prestato o presta tuttora attività lavorativa, etc.*).

(Data)

. . . .

(Firma autenticata)

. . . .

(1) In caso contrario, dichiarare le eventuali condanne subite e i precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati del casellario giudiziale o sia intervenuta amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione.

(12802)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, a due posti di capitano in servizio permanente effettivo nel Corpo degli agenti di custodia.

Nel Bollettino Ufficiale n. 19 del 15 ottobre 1973 è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1973, registro n. 32 Grazia e giustizia, foglio n. 132, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso, per titoli, a due posti di capitano in servizio permanente effettivo nel Corpo degli agenti di custodia, indetto con decreto ministeriale 3 febbraio 1972.

(12842)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a otto posti di segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 21 aprile 1965, n. 449, concernente il riconoscimento dei diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1971, con il quale sono state approvate le nuove piante organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso, per esami, a otto posti di segretario in prova (par. 160) nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a otto posti di segretario in prova (par. 160) nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado o dei diplomi di qualifica per segretari d'azienda o addetti alle segreterie d'azienda e per corrispondenti commerciali in lingue estere, rilasciati dagli istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato per quei concorrenti che si trovino in una delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi) - Via Molise, n. 2 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (gabinetto).

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine anzidetto. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero o spedite per posta dopo il termine di cui trattasi.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quale disposizione di legge hanno diritto all'aumento del limite di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del Capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni sia positive che negative, di cui al precedente art. 5 del presente decreto di concorso, non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale deve essere depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficio di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5° e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti.

C) Certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

F) Certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, aggiornata a data recente, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'Ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dello art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio nelle materie indicate secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) nozioni di diritto amministrativo;
2) principi di economia politica e di scienza delle finanze.

Colloquio: il colloquio, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti:

principi generali sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;
nozioni di statistica;
nozioni di legislazione mineraria;
lingua estera: francese o inglese o tedesca a scelta del candidato, con conversazione e traduzione di brani di carattere giuridico-economico.

Art. 13.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 22 e 23 marzo 1974 con inizio alle ore 8,30, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopraindicati.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerlo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 14.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;
2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) carta d'identità.

Art. 15.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 16.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nel colloquio.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e, quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere e conseguiranno la nomina a segretario, se ritenuti idonei dal consiglio d'amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso, spetta allo impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina a segretario in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso, che provengono da una carriera corrispondente, di questa o di altra amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova o disimpegnato mansioni analoghe a quella della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 agosto 1973

Il Ministro: DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1973
Registro n. 10, foglio n. 325

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta bollata

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi) - Via Molise, 2 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a otto posti di segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);
c) di non aver riportato condanne penali (2);
d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . .;
e) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . (3);
f) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (oppure di aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . . . .);
g) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . . . (4);
h) di scegliere la lingua . . . . (5) per il colloquio obbligatorio;
i) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Firma
. . . . .

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . . (6).

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(5) Indicare francese o inglese o tedesco.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(12673)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per esami, a cinque borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche negli istituti statali di istruzione tecnica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Veduto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 690, con il quale sono istituite borse di studio annuali per la preparazione di docenti di materie tecniche nelle scuole e negli istituti d'istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Veduta la legge 7 agosto 1957, n. 701;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1971, registro n. 239, foglio n. 86;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno scolastico 1973-74 un concorso, per esami, a cinque borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche negli istituti statali d'istruzione tecnica.

L'ammontare di ciascuna borsa di studio è di L. 420.000.

La ripartizione delle borse, le cattedre di materie tecniche cui le borse stesse si riferiscono e le lauree richieste per l'ammissione al concorso sono indicate nell'allegata tabella.

Ripartizione delle borse e indicazione delle cattedre di materie tecniche cui le borse si riferiscono

Cattedre di materie tecniche cui si riferiscono le borse di studio	Numero delle borse di studio da assegnare	Lauree richieste per l'ammissione all'esame a norma del regio decreto 11 febbraio 1941 n. 229
Elettrotecnica e laboratorio negli istituti tecnici industriali (tab. XXXII)	3	Laurea in fisica o in ingegneria elettronica o in ingegneria elettrotecnica o in ingegneria nucleare
Meccanica, macchine e disegno negli istituti tecnici industriali (tabella LX)	2	Laurea in ingegneria meccanica o in ingegneria navale e meccanica o in ingegneria civile, sezione trasporti

Art. 2.

Le borse di studio di cui al precedente articolo sono conferite in seguito ad uno speciale esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, onde accertare la preparazione generale e specifica del candidato e la sua attitudine all'insegnamento.

Art. 3.

Sono ammessi a concorrere alle borse di studio di cui allo art. 1 coloro che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data del presente decreto; siano in possesso del titolo di studio indicato per ciascuna borsa dell'annessa tabella, siano cittadini italiani ed abbiano conseguito negli esami speciali e di laurea una media non inferiore all'80 per cento.

Art. 4.

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti debbono presentare domanda al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione tecnica - Divisione I, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. In tale domanda i candidati, oltre ad indicare la borsa cui aspirano, debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita;
2) il possesso della cittadinanza italiana;
3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) il titolo di studio con l'indicazione dei voti riportati nei singoli esami di laurea, la data del suo conseguimento e della università o dell'istituto superiore che lo ha rilasciato;
6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

A parità di condizioni è titolo di preferenza l'avere insegnato, nella qualità di incaricato o supplente per almeno un intero anno scolastico riportando la qualifica di « ottimo », nella stessa cattedra o in cattedra analoga a quella alla quale si aspira.

Pertanto i candidati che abbiano prestato servizio in una scuola statale di istruzione tecnica, possono produrre, con la domanda, i certificati comprovanti tale servizio.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione qualunque cambiamento del loro indirizzo.

Art. 5.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie, che saranno approvate sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'insegnamento, debbono far pervenire al Ministero, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del relativo invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal Sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal comune di origine o di residenza;

d) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

e) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato deve indicare l'avvenuto accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento;

f) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni sul reclutamento e, per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare dello stato di servizio. Il candidato che non abbia prestato servizio militare deve produrre un documento che indichi la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento;

g) originale o copia autentica del diploma di laurea in base al quale si domanda l'ammissione secondo la tabella allegata al presente decreto;

h) certificato attestante i voti riportati negli esami speciali o in quello di laurea.

L'amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione sulla condotta civile e morale dell'istante e, in conseguenza, di escludere dall'esame e dopo l'espletamento di esso, dall'eventuale beneficio della borsa di studio, il canditato che non ne risulti degno con decreto motivato.

Art. 6.

Sia la domanda che i documenti sono esenti da bollo.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), del precedente art. 5, devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione dell'invito per la presentazione dei documenti stessi.

Art. 7.

Saranno esclusi dal concorso i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato dallo art. 4 e quelli che non avranno fatto pervenire, entro il termine loro assegnato debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti perchè formalmente imperfetti.

La data della presentazione della domanda e dei documenti sarà accertata dal bollo dell'ufficio postale accettante.

Il Ministero decide dell'ammissione o dell'esclusione dallo esame. Solo del provvedimento di esclusione si darà comunicazione diretta all'interessato. Tale provvedimento è definitivo.

In mancanza di comunicazioni della esclusione, il candidato si intenderà senz'altro ammesso al concorso (salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore). La data degli esami sarà comunicata agli interessati con lettera raccomandata o con telegramma.

La prova scritta ed il colloquio di cui all'art. 2 del presente decreto avranno luogo nei giorni e nella località che verranno tempestivamente comunicati ai concorrenti.

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale presentando alla commissione giudicatrice e di vigilanza la carta di identità o il libretto ferroviario se già in servizio dello Stato, o la tessera postale di riconoscimento personale.

Art. 8.

L'esame sara sostenuto dinanzi ad apposite commissioni giudicatrici nominate dal Ministero della pubblica istruzione e composte di un professore universitario, di un ispettore centrale, di un capo di istituto di istruzione media tecnica, assistiti da un funzionario amministrativo del Ministero della pubblica istruzione con le funzioni di segretario.

Art. 9.

Al termine della prova scritta e del colloquio ciascuna commissione giudicatrice formula il proprio giudizio sui singoli candidati mediante un voto complessivo espresso in centesimi Le borse di studio vengono aggiudicate secondo l'ordine della graduatoria, nella quale saranno compresi soltanto i concorrenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 70 su 100.

Art. 10.

Qualora non sia possibile assegnare una o più borse, previste per determinate materie dell'allegata tabella, il Ministero si riserva la facoltà di aumentare il numero delle borse per le altre materie indicate nella tabella stessa, sempre però nei limiti del numero delle 5 borse di studio messe a concorso.

Art. 11.

I vincitori delle borse di studio per fruire del beneficio devono frequentare nell'anno scolastico 1973-74 un corso di magistero che si svolgerà secondo un piano determinato presso uno o due istituti di istruzione ed eventualmente anche presso aziende o istituzioni scientifiche di particolare rinomanza, che saranno indicati dal Ministero, per la durata complessiva dell'anno scolastico predetto.

Le borse di studio saranno pagate in rate mensili posticipate tramite l'istituto tecnico presso il quale il beneficiato compira il corso di magistero, in base a certificato di frequenza rilasciato dall'istituto stesso, dalle aziende e dalle istituzioni scientifiche.

Gli assegnatari delle borse saranno ammessi a usufruire dell'alloggio e del vitto a pagamento presso i convitti nazionali o presso i convitti annessi agli istituti o scuole di istruzione tecnica.

Il Ministero può dichiarare decaduti gli assegnatari delle borse di studio in qualsiasi momento in cui si accerti che essi non prendano sufficiente interesse al corso di magistero.

Art. 12.

I beneficiari delle borse di studio, in base all'esame della relazione che essi dovranno presentare al termine del corso di magistero e dei rapporti pervenuti al Ministero degli enti presso i quali fu compiuto il corso stesso, integrato dall'esito favorevole di prove scritte, orali o pratiche, sono assunti nel ruolo degli insegnanti delle materie tecniche per cui essi hanno seguito il corso di magistero, con il grado di straordinario e con l'anzianità a tutti gli effetti giuridici e di carriera, esclusi gli effetti economici, a decorrere dal 1° ottobre 1973.

Art. 13.

Per i casi non contemplati dal presente decreto e dal decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 690, si applicano in quanto possibile, le disposizioni vigenti in materia di concorsi a cattedre degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica.

Art. 14.

La relativa spesa, di complessive L. 2.100.000, graverà sul cap. 2055 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1973.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 luglio 1973

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1973
Registro n. 78, *foglio n.* 155

(12808)

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, a quindici posti di coadiutore stenodattilografo in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1972, con cui è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a quindici posti di coadiutore stenodattilografo in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 150, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, è composta dai signori:

Presidente:

Genzardi dott. Ugo, dirigente superiore, vice prefetto in servizio al Ministero.

Componenti:

Pavone dott. Filippo, primo dirigente, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero;

Di Tomaso dott. Antonio, vice prefetto r. e. in servizio al Ministero;

Giannuzzi dott. Elio, direttore di sezione in servizio al Ministero;

Marchitiello dott. Claudio, direttore di sezione in servizio al Ministero.

La sig.na Maffei dott.ssa Eleonora, consigliere, in servizio al Ministero, è incaricata di disimpegnare le funzioni di segretario.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della commissione suddetta spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031, salvo per quanto concerne i funzionari dirigenti, l'applicazione dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La spesa graverà, per l'importo presunto di L. 800.000, sul capitolo 1052 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1973

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1973
Registro n. 26, *foglio n.* 197

(12899)

Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1972, con cui è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto l'art. 150, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, e composta dai signori:

Presidente:

Genzardi dott. Ugo, dirigente superiore, vice prefetto in servizio al Ministero.

Componenti:

Tenaglia dott. Giuseppe, primo dirigente, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero;
Morosi dott. Ugo Antonio, primo dirigente, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero;
Sciavicco dott. Oreste Giovanni, vice prefetto ispettore r.e. in servizio al Ministero;
Fioravanti dott. Gianfranco, direttore di sezione in servizio al Ministero.
Il consigliere dott. Cono Federico, in servizio al Ministero, e incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.
Al presidente, ai componenti ed al segretario della commissione suddetta spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031, salvo, per quanto concerne i funzionari dirigenti, l'applicazione dello art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
La spesa graverà, per l'importo presunto di L. 1.200.000, sul capitolo 1052 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1973
Registro n. 26 *Interno, foglio n.* 313

(12901)

Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, a sedici posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo organico dei coadiutori meccanografi della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1972, con cui è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a sedici posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo organico dei coadiutori meccanografi della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto l'art. 150, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, è composta dai signori:

Presidente:

Marrese dott. Gaetano, dirigente superiore, vice prefetto in servizio al Ministero.

Componenti:

Venturini dott. Lucio, dirigente superiore, vice prefetto in servizio al Ministero;
Ianiri dott. Guido, primo dirigente, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero;
La Mesa dott. Umberto, primo dirigente, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero;
Di Tomaso dott. Antonio, vice prefetto ispettore r.e. in servizio al Ministero.
Il consigliere dott. Luigi Tripodi, in servizio al Ministero, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.
Al presidente, ai componenti ed al segretario della commissione suddetta spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031, salvo, per quanto concerne i funzionari dirigenti, l'applicazione dello art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
La spesa graverà, per l'importo presunto di L. 700.000, sul capitolo 1052 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1973

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1973
Registro n. 27 *Interno, foglio n.* 26

(12900)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.